Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75 **Roma - Mercoledì, 14 febbraio 1934 Anno XII** **Numero 37**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . .	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso annue L **45** — Estero L **100**

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1991.
Modifiche allo statuto della Regia università di Palermo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università di Palermo, approvato con R. decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con Regi decreti 13 ottobre 1927, n. 2240, 31 ottobre 1929, n. 2477, 30 ottobre 1930, n. 1844, 1° ottobre 1931, n. 1379, e 20 ottobre 1932, n. 1806;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduti gli articoli 1 e 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Palermo, approvato e modificato con i Regi decreti suddetti, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 103. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è aggiunto, con il n. 34, quello di « chimica analitica qualitativa e quantitativa ».

Art. 126. — Il quarto capoverso è sostituito dal seguente: « Per la laurea in chimica: prenda iscrizione e superi gli esami in almeno 15 materie scelte fra quelle elencate nell'art. 103 ai numeri 1 a 7, 21, 22, 27, 34 e fra i corsi di chimica farmaceutica e tossicologica, di chimica bromatologica della Scuola di farmacia, di chimica industriale della Scuola d'ingegneria e di igiene della Facoltà di medicina; e frequenti inoltre il laboratorio di chimica per quattro anni e quello di fisica per un anno »;

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 21 dicembre 1933, n. 1992.
Modifiche al R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, sull'ordinamento del personale coloniale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il Nostro decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di apportare modificazioni al vigente ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli articoli 1, 2, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17 e 23 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, relativo al riordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, sono modificati come segue:

Art. 1. — Il personale dell'Amministrazione coloniale è ripartito come segue:

Gruppo A. — Personale direttivo.
Cariche speciali.

Gruppo B. — Personale ausiliario.
Interpreti traduttori.
Cariche speciali.

Gruppo C. — Personale d'ordine.
Interpreti orali.
Cariche speciali.

Personale subalterno.

La classificazione in gradi e il numero di posti di ciascun grado sono stabiliti dalle tabelle I, II, III, IV, V e VI allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze.

L'assegnazione organica del personale direttivo, ausiliario e di ordine all'Amministrazione centrale e alle Colonie, è stabilita nella tabella VII, vistata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente e dal Ministro per le finanze, e sono altresì approvate le annotazioni contenute in detta tabella.

Il Ministro per le colonie è autorizzato ad apportare alla tabella stessa, con proprio decreto, quelle varianti che si rendessero successivamente necessarie, nei limiti del numero complessivo del personale di ruolo dei singoli gradi e gruppi stabilito nelle altre tabelle del presente decreto.

Art. 2. — Le funzioni politiche ed amministrative, direttive esecutive e d'ordine di ogni grado, negli uffici dell'Amministrazione centrale e delle Colonie, sono affidate esclusivamente al personale dei ruoli coloniali, in base all'assegnazione organica stabilita con la tabella VII.

Le funzioni di Governatore possono però essere affidate con decreto Reale emanato su proposta del Ministro per le colonie, sentito il Consiglio dei Ministri, a persone estranee al ruolo direttivo coloniale, sia che esse appartengano ad altri ruoli dell'Amministrazione dello Stato, sia che non appartengano ad alcun ruolo statale. In tal caso il trattamento economico dell'incaricato delle funzioni di Governatore è stabilito con lo stesso decreto Reale.

Se l'incaricato sia dipendente statale di ruolo, per il periodo di durata dell'incarico egli è considerato nella posizione di comandato ai sensi dell'art. 101 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

A coloro che siano incaricati delle funzioni di Governatore ai sensi del precedente comma, salvo quanto è in esso espressamente stabilito, si applicano, per ciò che concerne il trattamento, le norme sancite per il trattamento dei governatori di ruolo, limitatamente alla durata dell'incarico

Art. 6. — All'assunzione degli impiegati a contratto per i servizi ed uffici civili di cui al 1° comma dell'art. 3 provvede il Ministero delle colonie in base ad apposito regolamento nel quale saranno fissate in modo uniforme per tutte le Colonie i rapporti giuridici di impiego, e distintamente per ciascuna Colonia, il trattamento economico in relazione a quello che in essa viene fatto al personale di ruolo

Analogamente, con regolamenti appositi saranno fissate per ciascuna Colonia le norme di assunzione dei personali subalterni ed operai ed i relativi trattamenti economici.

I regolamenti di cui ai precedenti comma saranno approvati sentiti i Governatori, con decreto del Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze.

Art. 8. — Alla carriera direttiva coloniale si accede mediante esame di concorso, a cui si potrà essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti civili e politici;

b) età non minore di anni 21, nè maggiore di 27, salvi gli aumenti disposti da speciali disposizioni;

c) avere adempiuto agli obblighi di leva, ed avere conseguito la nomina ad ufficiale di complemento;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;

e) avere tenuto sempre regolare condotta morale, civile e politica;

f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza, ovvero in scienze politiche, amministrative, sociali, sindacali, economiche e commerciali presso Regie università o Regi istituti superiori del Regno, ovvero la laurea in scienze economico-marittime rilasciata dal Regio istituto superiore navale di Napoli (sezione armamento) o quella in scienze applicate alla carriera diplomatica e consolare, rilasciata dal Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali di Venezia;

g) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere la domanda di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera direttiva coloniale, non può essere ammesso ad un terzo.

Salvo il disposto del successivo art. 23, nulla è innovato per quanto riguarda il programma di esame, la nomina dei volontari coloniali, e le norme per la loro ammissione definitiva in carriera.

Ai volontari coloniali spetta l'assegno massimo mensile fissato per i volontari delle Amministrazioni statali dal decreto Ministeriale 2 luglio 1929-VII, colla detrazione prevista dal R. decreto-legge 30 novembre 1930, n. 1491.

Art. 9. — Le promozioni al grado 5° (direttori coloniali di 1ª classe) della carriera direttiva coloniale, sono conferite con il criterio della scelta sulla base del merito comparativo, su designazione del Consiglio d'amministrazione, ai funzionari del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo, che abbiano compiuto in questo stesso grado almeno tre anni di servizio.

Le promozioni al grado 6° (direttori coloniali di 2ª classe) e 7° (commissari regionali di 1ª classe) sono conferite per merito comparativo, su designazione del Consiglio d'amministrazione, ai funzionari del grado immediatamente inferiore, che abbiano compiuto nel grado stesso, almeno tre anni di effettivo servizio.

Per le precedenti promozioni, al Consiglio d'amministrazione prenderanno parte con voto deliberativo anche i segretari generali di colonia in servizio nelle Colonie eventualmente presenti nel Regno.

Le promozioni al grado 8° (commissario regionale di 2ª classe) sono conferite, per un terzo dei posti disponibili, mediante esame di concorso per merito distinto tra i primi segretari con sei anni di servizio complessivo, e per due terzi mediante esame di idoneità fra i primi segretari con otto anni di servizio complessivo. Nell'uno e nell'altro caso si valuta nel servizio anche il periodo di volontario, e si richiede una permanenza in Colonia non minore di due anni.

Tanto nel caso dell'esame di merito distinto, quanto nell'esame di idoneità, i primi segretari sono promossi al grado 8° secondo l'ordine di una graduatoria risultante dai punti di merito dell'esame e dai punti di merito per i servizi resi. Questi ultimi sono assegnati dal Consiglio d'amministrazione, il quale forma la graduatoria.

Ai punti di esame è attribuito il coefficiente due, a quelli di merito di servizio il coefficiente tre.

Per essere compresi nella graduatoria occorre aver ottenuto nell'esame le votazioni stabilite dai primi quattro comma dell'art. 42 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le promozioni al grado 9° e 10° sono conferite per anzianità congiunta al merito. Salvo il disposto del successivo art. 23 nulla è innovato per quanto riguarda le norme ed il programma per gli esami di promozione al grado di commissario regionale di 2ª classe (grado 8°).

Art. 11. — Alla carriera ausiliaria si accede mediante esame di concorso a cui si potrà essere ammessi con la prova di possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti civili e politici;

b) età non minore di 18 anni, nè maggiore di 25 salvi gli aumenti disposti da speciali disposizioni;

c) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da cause di guerra, e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;

d) avere tenuto sempre regolare condotta morale, civile e politica da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

e) avere conseguito il diploma di licenza di liceo classico o scientifico, di istituto tecnico (corso superiore), di scuola media di commercio o di Regio istituto nautico - sezione capitani;

f) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista.

Salvo il disposto del successivo art. 23 nulla è innovato per quanto riguarda le norme per l'ammissione alla carriera ausiliaria dell'Amministrazione coloniale.

Art. 12. — I vincitori del concorso sono nominati, con decreto Ministeriale, aspiranti aiutanti coloniali e prestano per sei mesi servizio di prova presso l'Amministrazione centrale.

Durante tale periodo debbono anche frequentare un corso elementare di lingua araba parlata ed un corso di contabilità applicata all'Amministrazione delle colonie, tenuti a cura dell'Amministrazione.

Alla fine del semestre saranno sottoposti ad un esperimento su tali materie, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di attuazione di cui all'art. 22.

Coloro che in base al risultato dell'esperimento ed al servizio prestato, siano dal Consiglio d'amministrazione giudicati idonei alla ammissione in carriera, sono nominati aiutanti coloniali di 2ª classe secondo l'ordine della graduatoria di merito stabilita dal Consiglio stesso, tenendo conto dell'esito dell'esame di concorso, dell'esperimento e della prova fatta durante il tirocinio. Per gli altri il Consiglio d'amministrazione può prorogare di sei mesi il periodo di prova, compiuti i quali, e previa la ripetizione dell'esperimento in quelle materie nelle quali non avessero ottenuta la sufficienza, il Consiglio stesso pronuncia il suo giudizio definitivo.

Agli aspiranti ufficiali coloniali spetta l'assegno massimo mensile fissato, per la stessa categoria di personale delle altre Amministrazioni statali, dal decreto Ministeriale 2 luglio 1929, con la detrazione prevista dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 14. — Il personale del ruolo ausiliario (gruppo *B*) presta servizio esclusivamente in Colonia.

Peraltro per esigenze di carattere eccezionale, da valutarsi dal Ministro per le colonie sentito il Consiglio d'amministrazione, potranno essere distaccati a prestar servizio al Ministero non oltre sei funzionari del ruolo stesso.

Durante il distacco, che non potrà superare due anni, detto personale percepirà lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, e quando del caso, l'aggiunta di famiglia.

I suddetti assegni saranno pagati sul bilancio del Ministero, salvo rimborso da parte dei Governi coloniali ai quali gli impiegati sono organicamente assegnati.

Art. 15. — Alla carriera d'ordine si accede mediante esame di concorso a cui si potrà essere ammessi con la prova di possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano col godimento dei diritti civili e politici;

b) avere l'età non minore di 18 nè maggiore di 25 anni, salvi gli aumenti disposti da speciali disposizioni;

c) essere di sana e robusta costituzione, che permetta di affrontare qualsiasi clima e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da cause di guerra, e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;

d) avere tenuto sempre regolare condotta morale, civile e politica, da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;

e) avere conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente;

f) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista.

Salvo il disposto del successivo art. 23 nulla è innovato per quanto riguarda le norme di ammissione alla carriera d'ordine dell'Amministrazione coloniale.

I vincitori del concorso sono nominati, con decreto Ministeriale, alunni d'ordine in prova e prestano per sei mesi servizio di prova presso il Ministero.

Coloro che in base al risultato del servizio prestato, siano dal Consiglio d'amministrazione giudicati idonei all'ammissione in carriera, saranno nominati alunni d'ordine.

Per gli altri il Consiglio d'amministrazione potrà prorogare di altri sei mesi il periodo di prova, compiuto il quale il Consiglio stesso pronuncierà il suo giudizio definitivo.

Agli alunni d'ordine in prova spetta l'assegno massimo mensile fissato, per la stessa categoria di personale delle altre Amministrazioni statali, dal decreto Ministeriale 2 luglio 1929, con la detrazione prevista dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Per le promozioni del personale d'ordine valgono le disposizioni generali in vigore per le carriere d'ordine nelle Amministrazioni dello Stato.

Art. 17. — Il personale subalterno è reclutato e disciplinato secondo le norme in vigore di cui alla parte V del R. decreto 30 novembre 1923, n. 2960.

Il personale è ripartito secondo la tabella VI annessa al presente decreto.

Art. 23. — Con altro Nostro decreto, su proposta del Ministro per le colonie, di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, sarà provveduto a coordinare in unico testo tutte le disposizioni in vigore relative al personale dell'Amministrazione coloniale, comprese quelle che regolano il trattamento economico del personale medesimo e delle altre Amministrazioni dello Stato destinato a prestar servizio nelle Colonie, le quali potranno essere, in quanto occorre, integrate e modificate.

Art. 2.

Gli interpreti traduttori (gruppo *B*) sono nominati mediante esame di concorso a cui si potrà essere ammessi con la prova di possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) essere di età non minore di anni 21 e non superiore di anni 30, salvo gli aumenti disposti da speciali disposizioni;

c) aver adempiuto agli obblighi di leva;

d) essere di sana e robusta costituzione, che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da cause di guerra, e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;

e) aver sempre tenuto regolare condotta morale, civile e politica;

f) aver conseguito un diploma di scuola media superiore;

g) essere in possesso di diploma di lingua araba od amarica, o di entrambe;

h) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista.

Per quanto riguarda il programma di esame, la nomina degli aspiranti, il servizio di questi presso gli uffici di governo delle Colonie, e le norme per la loro definitiva ammissione in carriera, sarà provveduto col regolamento di attuazione di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Art. 3.

I vincitori del concorso sono nominati aspiranti interpreti traduttori e prestano servizio di prova per sei mesi, presso gli uffici di governo delle Colonie.

Alla fine del semestre saranno nominati, su designazione del Consiglio d'amministrazione, interpreti traduttori di 3ª classe, secondo l'ordine della graduatoria del concorso.

Il Consiglio d'amministrazione può prorogare di sei mesi il periodo di prova per gli aspiranti non ritenuti idonei della nomina a interpreti traduttori di 3ª classe. Dopo tale periodo il Consiglio pronuncia il suo giudizio definitivo.

Agli aspiranti interpreti spetta l'assegno massimo mensile fissato, per la stessa categoria di personale delle altre Amministrazioni statali, dal decreto Ministeriale 2 luglio 1929, oltre l'indennità coloniale in misura pari a quella spettante, a termini delle vigenti disposizioni, al personale di gruppo *B* fornito dello stipendio minimo del grado iniziale della carriera, con la detrazione prevista dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 4.

Per le promozioni degli interpreti traduttori si applicano integralmente le disposizioni stabilite dall'art. 13 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355, per il personale ausiliario.

Nel regolamento di attuazione di cui all'art. 22 del suddetto Regio decreto-legge saranno stabilite le norme ed il programma per gli esami di promozione al grado di interprete traduttore di 1ª classe (grado 9°).

Art. 5.

Gli interpreti orali sono nominati mediante esame di concorso cui si potrà essere ammessi con la prova di possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere età non minore di anni 18 e non maggiore di 25, salvi gli aumenti previsti da speciali disposizioni;

c) aver adempiuto agli obblighi di leva;

d) essere di sana costituzione, che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da cause di guerra, e non siano d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;

e) avere tenuto sempre regolare condotta morale, civile e politica;

f) aver conseguita la licenza di scuola media inferiore;

g) dimostrare di parlare correntemente una delle lingue in uso nelle Colonie italiane;

h) essere iscritto al Partito Nazionale Fascista.

Per quanto riguarda il programma di esami, la nomina degli alunni interpreti orali, il servizio presso gli uffici di governo delle Colonie, e le norme per la loro definitiva ammissione in carriera sarà provveduto col regolamento di attuazione di cui all'art. 22 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

I vincitori del concorso sono nominati alunni interpreti orali e prestano sei mesi di servizio di prova presso i Governi coloniali.

Alla fine del semestre, saranno nominati, su designazione del Consiglio d'amministrazione, interpreti orali aggiunti di 2ª classe (grado 13° - gruppo *C*) secondo l'ordine di graduatoria del concorso.

Il Consiglio d'amministrazione può prorogare di sei mesi il periodo di prova per gli alunni non ritenuti idonei alla nomina di interpreti orali aggiunti di 2ª classe. Dopo tale periodo il Consiglio d'amministrazione pronunzierà il suo giudizio definitivo.

Agli alunni interpreti orali spetta l'assegno massimo mensile fissato per gli alunni dell'Amministrazione dello Stato dal decreto Ministeriale 2 luglio 1929-VII oltre l'indennità coloniale in misura pari a quella spettante, ai termini delle vigenti disposizioni, al personale di gruppo *C* provvisto dello stipendio minimo del grado iniziale della carriera, con la detrazione prevista dal R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491.

Per le promozioni degli interpreti orali si applicano integralmente le disposizioni stabilite dall'art. 15 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

Nel regolamento di attuazione di cui all'art. 22 del suddetto Regio decreto-legge saranno stabilite le norme ed il programma per gli esami di promozione al grado di interpreti orali (grado 11°).

Art. 6.

Per le mansioni di revisione, d'ordine e di fatica dei servizi del Museo coloniale e delle Mostre di propaganda coloniale, nonchè degli altri servizi tecnici, sarà provveduto mediante personale a contratto delle Colonie, di seconda, terza e quarta categoria, distaccato al Ministero nel limite massimo di sei unità.

Durante il distacco, che non potrà superare due anni, detto personale percepirà lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, e, quando del caso, l'aggiunta di famiglia, e dovrà rientrare nella dotazione complessiva di personale a contratto prevista dall'art. 5 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355.

I suddetti assegni saranno pagati sul bilancio del Ministero, salvo il rimborso da parte dei Governi coloniali ai quali gli impiegati sono organicamente assegnati.

Art. 7.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto non possono più essere assunte donne nei ruoli coloniali.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 8.

Il personale che per effetto dell'attuazione delle tabelle di cui all'art. 1 del presente decreto venga a trovarsi in eccedenza ai posti della propria tabella e grado, è conservato in soprannumero, salvo riassorbimento in ragione delle vacanze che si verificheranno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore sul conferimento di posti in soprannumero e relativo riassorbimento, nonchè sull'obbligo di lasciare in altri gradi vacanze compensatrici.

Art. 9.

Il personale femminile addetto ai servizi di copia del soppresso ruolo transitorio (gruppo *C*) sarà inquadrato nel personale d'ordine (gruppo *C*) con lo stesso grado e la stessa

anzianità che, all'atto del passaggio, ha nel ruolo di provenienza.

Il personale trasferito non potrà conseguire più di una promozione.

La promozione al grado 11° dovrà essere conseguita mediante esame, al quale il personale suddetto non potrà essere ammesso che quando abbia compiuto 20 anni di servizio effettivo di ruolo.

In ogni caso l'anzidetta promozione non può essere conseguita da oltre un terzo del personale trasferito.

Art. 10.

I primi segretari assunti in seguito all'esito del concorso per titoli ed esami bandito con decreto Ministeriale 5 novembre 1928, n. 179, in applicazione al disposto dell'articolo 29 del R. decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 355 — fermi restando a loro favore i benefici derivanti dai servizi di ruolo precedentemente prestati e dal servizio militare in guerra — sono ammessi al concorso di merito distinto ed all'esame di idoneità per la promozione al grado 8° (commissario regionale di 2ª classe) quando possono partecipare a detti esami con la prescritta anzianità, prescindendo dagli aumenti eventualmente spettanti in base alle vigenti disposizioni, i primi segretari che li seguano nell'ordine di ruolo.

Art. 11.

Nella prima attuazione del presente decreto il Ministero delle colonie è autorizzato a bandire un concorso per merito distinto ed un esame per idoneità alla promozione al grado 8° (commissario regionale di 2ª classe) prescindendo dal termine previsto dall'art. 21, ultimo comma, del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 12.

Il termine del 31 dicembre 1931, di cui all'art. 1 del Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, è prorogato, per l'Amministrazione coloniale, al 30 settembre 1934.

Art. 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1933 - Anno XII.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 345, foglio 153. — MANCINI.

TABELLA I.

Personale direttivo. GRUPPO *A*

Grado	QUALIFICA	Numero
2°	Governatori di colonia	4
4°	Segretari generali di colonia	7
5°	Ispettore generale	1
5°	Direttori coloniali di 1ª classe	4
6°	Ispettori superiori	2
6°	Direttori coloniali di 2ª classe	24
7°	Commissari regionali di 1ª classe	33
8°	Commissari regionali di 2ª classe	36
9°	Primi segretari coloniali	43
10°	Segretari coloniali }	46
10°	Vice segretari coloniali }	
—	Volontari coloniali	—
	Totale	200

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie: DE BONO. *Il Ministro per le finanze:* JUNG.

TABELLA II.

Personale ausiliario. GRUPPO *B*

Grado	QUALIFICA	Numero
7°	Ufficiali coloniali capi	5
8°	Ufficiali coloniali di 1ª classe	10
9°	Ufficiali coloniali di 2ª classe	23
10°	Aiutanti coloniali di 1ª classe }	62
11°	Aiutanti coloniali di 2ª classe }	
—	Aspiranti aiutanti coloniali	—
	Totale	100

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie: DE BONO. *Il Ministro per le finanze:* JUNG.

TABELLA III.

Personale d'ordine. GRUPPO *C*

Grado	QUALIFICA	Numero
9°	Archivisti capi	16
10°	Primi archivisti	30
11°	Archivisti	68
12°	Applicati	105
13°	Alunni d'ordine	26
—	Alunni d'ordine in prova	—
	Totale . . .	245

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

TABELLA IV.

Interpreti. GRUPPI *B* e *C*

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Numero
B	7°	Traduttori capi di 1ª classe	2
	8°	Traduttori capi di 2ª classe	3
	9°	Traduttori di 1ª classe	7
	10°	Traduttori di 2ª classe }	8
	11°	Traduttori di 3ª classe }	
		Totale interpreti traduttori (gruppo B) . . .	20
C	9°	Interpreti orali principali	2
	10°	Primi interpreti orali	4
	11°	Interpreti orali	7
	12°	Interpreti orali aggiunti di 1ª classe	10
	13°	Interpreti orali aggiunti di 2ª classe	3
		Totale degli interpreti orali (gruppo C) . . .	26

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

TABELLA V.

Cariche speciali. GRUPPI *A*, *B* e *C*

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Numero
A	6°	Direttore museo	1
	6°	Segretario capo Consiglio superiore coloniale	1
	7°	Direttore servizio cartografico	1
	8°	Bibliotecario	1
B	8°	Capo cartografo	1
	8°	Capo ufficio cifra	1
	9°	Vice capo ufficio cifra	1
C	9°	Aiuto cartografo	1
	10°	Assistente aiuto cartografo	1
	11°	Tecnici cartografi specializzati	4
		Totale . . .	13

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

TABELLA VI.

Ruolo del personale subalterno.

QUALIFICA	Numero
Primi commessi	3
Commessi e uscieri capi	14
Uscieri	18
Inservienti	8
Primo custode del Museo coloniale	1
Custodi del Museo coloniale	3
Totale . . .	47

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

TABELLA VII.

Assegnazione organica del personale direttivo, ausiliario e d'ordine, all'Amministrazione centrale ed alle Colonie.

Gruppo	Grado	QUALIFICA	Ministero	Tripolitania	Cirenaica	Eritrea	Somalia	Totale
A	2°	Governatori di colonia	—	1	1	1	1	4
	4°	Segretari generali di colonia (1)	3	1	1	1	1	7
	5°	Ispettore generale						1
	5°	Direttori coloniali 1ª classe (2)	12	5	5	4	5	4
	6°	Ispettori superiori coloniali						2
	6°	Direttori coloniali 2ª classe (3)						24
	7°	Commissari regionali 1ª classe (4)						33
	8°	Commissari regionali 2ª classe (4)						36
	9°	Primi segretari coloniali (5)	23	34	33	28	40	43
	10°	Segretari coloniali (6)						46
	11°	Vice segretari coloniali (7)	—	—	—	—	—	
		Totale personale direttivo (gruppo *A*)	38	41	40	34	47	200
B	7°	Ufficiali coloniali capi						5
	8°	Ufficiali coloniali 1ª classe	—	30	30	12	28	10
	9°	Ufficiali coloniali 2ª classe						23
	10°	Aiutanti coloniali di 1ª classe						62
	11°	Aiutanti coloniali di 2ª classe	—	—	—	—	—	
		Totale personale ausiliario (gruppo *B*)	—	30	30	12	28	100
C	9°	Archivisti capi						16
	10°	Primi archivisti						30
	11°	Archivisti	62	62	60	30	31	68
	12°	Applicati						105
	13°	Alunni d'ordine						26
		Totale personale d'ordine (gruppo *C*)	62	62	60	30	31	245
		Totale generale	100	133	130	76	106	545

(1) I segretari generali di Colonia distaccati al Ministero hanno funzioni di direttore generale.
(2) Al Ministero sono capi di Uffici autonomi, in Colonia direttore di governo o podestà di capoluoghi nelle Colonie libiche.
(3) In Colonia: direttori di governo, capi uffici di governo, podestà dei capoluoghi nelle Colonie libiche, titolari dei Commissariati regionali di maggior importanza. Al Ministero: capi d'ufficio.
(4) In Colonia: commissari regionali, o capi delle Direzioni e delle Residenze più importanti o capi uffici di Governo, o capi sezioni delle Direzioni di governo. Al Ministero rispettivamente capi sezioni e consiglieri.
(5) In Colonia: vice commissari regionali, delegati circondariali, ufficiali di governo, residenti, primi segretari negli uffici centrali. Al Ministero: hanno le funzioni del grado.
(6) In Colonia: addetti ai commissari regionali, agenti distrettuali, vice residenti, segretari negli uffici centrali. Al Ministero: hanno le funzioni del grado.
(7) Prestano servizio esclusivamente in Colonia, con le stesse funzioni dei segretari.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie: DE BONO.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

REGIO DECRETO 26 ottobre 1933, n. 1993.

Approvazione della convenzione per l'istituzione di una Facoltà di architettura presso la Regia scuola d'ingegneria di Milano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 3 e 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Veduto il regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Veduto il R. decreto 24 maggio 1925, n. 834, con il quale è stata approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Milano in data 2 marzo 1925 fra lo Stato, gli enti locali e privati sovventori per il mantenimento della Regia scuola d'ingegneria di Milano;

Veduto il R. decreto 18 settembre 1930, n. 1391, con il quale sono state approvate due convenzioni suppletive stipulate in Milano in data 16 dicembre 1929 per la modifica all'art. 4 della convenzione 2 marzo 1925;

Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito con modifiche nella legge 16 giugno 1932, n. 812;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione suppletiva, stipulata in Milano il 25 settembre 1933 fra lo Stato, gli enti locali e privati sovventori per la istituzione della Facoltà di architettura presso la Regia scuola d'ingegneria di Milano, e con la quale vengono modificati gli articoli 1 e 5 della convenzione 2 marzo 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 344, foglio 40. — MANCINI.

Convenzione per la costituzione della Facoltà di architettura presso la Regia scuola di ingegneria di Milano.

REGNANDO SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

L'anno 1933-XI, addì 25 settembre, nella Regia prefettura di Milano, dinanzi a me cav. dott. Adolfo Vagnarelli, primo segretario di prefettura delegato ai contratti, giusta l'articolo 95 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, ed alla presenza dei testimoni noti ed idonei, signori: Boemi Melchiorre e Lorini Quintilio, entrambi impiegati di questa Prefettura, sono comparsi i signori:

1° S. E. il Duca comm. Marcello Visconti di Modrone, podestà di Milano, in rappresentanza del Comune;

2° Gr. uff. Jenner Mataloni, preside della Provincia in rappresentanza della provincia di Milano;

3° On. cav. di gr. croce Beniamino Donzelli, in rappresentanza del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano;

4° Cav. di gr. croce dott. Giovanni Morselli, vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde;

5° On. gr. uff. prof. dott. ing. Giacinto Motta, consigliere delegato della Società generale italiana Edison di elettricità, anonima con sede in Milano e presidente della Fondazione politecnica italiana;

6° Comm. dott. Torquato Carnevali, vice prefetto in rappresentanza del Ministero dell'educazione nazionale;

7° Senatore cav. di gr. croce prof. dott. ing. Gaudenzio Fantoli, Regio commissario della Regia scuola d'ingegneria di Milano;

Premesso che l'art. 11 del R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812, consente la costituzione della Facoltà di architettura presso gli Istituti superiori d'ingegneria che rilasciano diploma di laurea di architetto;

Rilevato che la Regia scuola d'ingegneria di Milano dall'entrata in vigore del R. decreto 3 settembre 1865, n. 2492, ha sempre rilasciato fino ad ora il diploma predetto;

Considerato che la gloriosa tradizione del corso di architettura civile della Regia scuola d'ingegneria di Milano giustifica la costituzione della Facoltà di architettura;

Rilevato che la istituzione della Facoltà medesima consente a coloro che abbiano conseguito il diploma di maturità artistica di compiere in Milano gli studi per il conseguimento della laurea in architettura;

Vista la convenzione 2 marzo 1925 approvata con R. decreto 24 maggio 1925, n. 834, per il mantenimento della Regia scuola d'ingegneria di Milano;

Nell'intento di costituire la Facoltà di architettura predetta e ritenuto altresì che per assicurare l'efficace funzionamento della Regia scuola d'ingegneria di Milano è necessario stabilire l'organico di 20 professori di ruolo per la Facoltà di ingegneria e di 3 professori di ruolo per la Facoltà di architettura;

Ferme le convenzioni stipulate il 16 dicembre 1929 fra lo Stato, la Società generale italiana Edison di elettricità e la Fondazione politecnica italiana per il mantenimento della Regia scuola d'ingegneria di Milano, approvate con R. decreto 18 settembre 1930, n. 1391, ed invariati i contributi assunti dagli enti sovventori con la convenzione 2 marzo 1925;

Visto l'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. — Alla convenzione 2 marzo 1925 per il mantenimento della Regia scuola d'ingegneria di Milano sono apportate le seguenti modificazioni: fermo l'art. 6, l'art. 1 è sostituito dal seguente:

« La Regia scuola d'ingegneria di Milano comprende:

a) una Scuola di ingegneria;

b) una Facoltà di architettura;

secondo i piani di studi stabiliti nello statuto ».

Il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

« L'organico dei posti di ruolo dei professori della Regia scuola d'ingegneria di Milano è stabilito in 20 posti per la Scuola di ingegneria ed in 3 posti per la Facoltà di architettura ».

Art. 2. — La presente convenzione non sarà valida sino a che non sia stata approvata con R. decreto a norma dell'art. 82 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, e avrà effetto anche per l'anno accademico 1932-33.

Art. 3. — La presente convenzione, modificativa e complementare di quella del 2 marzo 1925 fra lo Stato e gli altri enti e di quelle del 16 dicembre 1929 fra lo Stato, la Società generale italiana Edison di elettricità e la Fondazione politecnica italiana per il mantenimento della Regia scuola d'ingegneria di Milano, essendo fatta nell'interesse dello Stato a mente dell'art. 76 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, non dà luogo a tasse e spese e per lo stesso motivo è stesa in carta libera.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il podestà di Milano: MARCELLO VISCONTI DI MODRONE.

Il preside della provincia di Milano: JENNER MATALONI.

Il vice presidente del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano: BENIAMINO DONZELLI.

Il vice presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde: GIOVANNI MORSELLI.

Il consigliere delegato della Società generale italiana Edison di elettricità e presidente della Fondazione politecnica italiana: GIACINTO MOTTA.

Il Regio commissario della Regia scuola d'ingegneria di Milano: GAUDENZIO FANTOLI.

Il vice prefetto di Milano: CARNEVALI.

I testimoni: BOEMI MELCHIORRE; LORINI QUINTILIO.

Il primo segretario delegato ai contratti: VAGNARELLI.

Registrato a Milano: atti pubblici, addì 27 settembre 1933, vol. 647, fogl. 167. Esente da tasse. — Il direttore: (illeggibile).

LEGGE 25 gennaio 1934, n. 125.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella *A*).

Art. 2.

È sospeso per l'esercizio finanziario 1934-35 il contributo dello Stato nella spesa degli Archivi notarili, stabilito coi Regi decreti 21 aprile 1918, n. 629, e 26 febbraio 1920, n. 233.

Art. 3.

Le entrate e le spese degli Archivi notarili del Regno, per l'eercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *B* e *C*).

Art. 4.

Le entrate e le spese del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (tabelle *D* e *E*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

TABELLA A.

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
1	Personale di ruolo dell'Amministrazione centrale - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (spese fisse)	3,800,000 —
2	Spese per le biblioteche	12,000 —
3	Manutenzione di locali	55,000 —
4	Spese per telegrammi per l'interno e per l'estero e spese di posta per l'estero (spesa obbligatoria)	35,000 —
5	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	80,000 —
6	Indennità di tramutamento e di missione al personale dell'Amministrazione centrale	95,000 —
7	Indennità ai componenti il Consiglio superiore della magistratura, la Corte suprema disciplinare e le Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero - Spese inerenti ai concorsi per la magistratura e per gli uffici giudiziari	270,000 —
8	Spese pel Consiglio superiore forense ai sensi della legge 25 marzo 1926, n. 453 - Medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e compensi per incarichi speciali, spese per stampa, pubblicazioni, copie, amanuensi e personale di segreteria	55,000 —
9	Premi di operosità e di rendimento al personale meritevole	260,000 —
10	Sussidi al personale in attività di servizio	46,000 —
11	Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti alla amministrazione e famiglie superstiti	170,500 —
12	Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione della giustizia (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285)	5,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
13	**Spese casuali**	90,000 —
14	Spese di liti (spesa obbligatoria)	*per memoria*
15	**Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato e reclamati dai creditori (spesa obbligatoria)**	*per memoria*
		4,974,000 —
	Debito vitalizio.	
16	**Pensioni ordinarie al personale di ruolo ed ai salariati (spese fisse)**	63,800,000 —
17	**Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, modificati dall'art. 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, sulle pensioni civili e assegni congeneri legalmente dovuti (spesa obbligatoria)**	200,000 —
		64,000,000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	
18	**Magistrature giudiziarie** - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo e spese di rappresentanza (spese fisse)	111,200,000 —
19	**Cancellerie e segreterie giudiziarie** - Personale - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (spese fisse)	80,800,000 —
20	**Uscieri giudiziari** - Stipendi ed altri assegni di carattere continuativo (spese fisse)	7,100,000 —
21	**Indennità di tramutamento**, di supplenza e di missione al personale giudiziario ed a quello addetto al servizio dei libri fondiari nelle provincie ex regime - Compensi a notai, segretari e vice-segretari comunali chiamati a sostituire funzionari di cancelleria e segreteria - Indennità varie per i Consiglieri esperti della Magistratura del lavoro a termine dell'art. 65 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130	2,400,000 —
22	Assegni per spese d'ufficio agli uffici giudiziari superiori del Regno ed a tutti gli uffici delle provincie ex-regime austro-ungarico (spese fisse)	1,772,000 —
23	Contributo nelle spese d'ufficio delle cancellerie i cui proventi sono inferiori agli oneri che sono a loro carico	30,000 —
24	Custodia e manutenzione dei locali del Palazzo di giustizia in Roma; canoni diversi - Spese per la Commissione di vigilanza e pel personale tecnico addetto alla manutenzione stessa, ed esercizio di un furgoncino per trasporti	170,000 —
25	Riparazione degli immobili assegnati agli uffici giudiziari di Fiume e Zara - Acquisto dei mobili degli uffici medesimi pei quali non sono applicabili le disposizioni del Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1042	10,000 —
26	Compensi ai componenti il Tribunale superiore delle acque	26,400 —
27	Restituzione di depositi giudiziari (spesa obbligatoria)	*per memoria*
28	Spese inerenti alla estradizione di malfattori rifugiatisi in territorio estero	100,000 —
29	Quota di concorso alla Società italiana per il progresso delle scienze per il funzionamento dell'Istituto di studi legislativi	40,000 —
		203,648,400 —
	Spese di giustizia.	
30	Indennità supplementare pel raggiungimento del minimo garantito dallo Stato al personale degli ufficiali giudiziari - Spettanze di aspettativa per infermità dei medesimi, ed assegni alimentari per le loro famiglie (art. 1, 119 e 130, comma 4° del testo organico approvato col Regio decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, e art. 1 della legge 22 dicembre 1932, n. 1675) (spesa obbligatoria)	1,300,000 —
31	Somme da pagarsi alla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari, per integrazione delle pensioni liquidate, o dei capitali corrispondenti; per contributo ordinario e per sussidio fisso (art. 3, lettera *B* e art. 50 del Regio decreto 19 aprile 1925, n. 561 e articoli 33 e 34 del Regio decreto 25 giugno 1926, n. 1149) (spesa obbligatoria).	2,500,000 —
32	Spese di giustizia nei procedimenti penali e in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio - Indennità e trasferte a funzionari, assessori, periti, testimoni, custodi, ecc. e diverse per l'accertamento dei reati e dei colpevoli, pre-	

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	viste in codici, leggi, regolamenti e tariffe penali e civili, oltre che per la notificazione, nelle provincie ex-regime, degli atti in materia civile (spesa obbligatoria) . . .	18,900,000 —
		22,700,000 —
	Spese per servizi speciali.	
33	Somministrazione di fondi all'Amministrazione degli archivi notarili per contributo dello Stato	*per memoria*
34	Spese inerenti a servizi speciali previsti dalle legislazioni già vigenti nelle provincie ex-regime austro-ungarico ed alla esecuzione delle convenzioni conchiuse con gli Stati successori della Monarchia austro-ungarica in materia archivistica (indennità, premi di operosità a membri di Commissioni ed altre spese all'estero) . . .	15,000 —
35	Spese relative alle Commissioni superiori e centrali incaricate dell'esame dei ricorsi professionali in materia di inscrizione negli albi e di procedimenti penali (Regio decreto 19 agosto 1932, n. 1297)	25,000 —
36	Spese per i servizi relativi agli amministratori giudiziari ai sensi dell'art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 (spese per commissioni, medaglie di presenza, diarie, rimborsi di viaggi e spese diverse di segreteria).	*per memoria*
37	Premi di operosità e rendimento al personale dell'Amministrazione centrale addetto ai servizi relativi agli amministratori giudiziari (art. 11 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
38	Premi di rendimento ai magistrati e funzionari di cancelleria addetti al servizio dei fallimenti (art. 31 del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595)	*per memoria*
39	Spese per le Commissioni esaminatrici per l'abilitazione alle professioni di avvocato, procuratore e notaio (legge 25 marzo 1926, n. 653 e Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1853)	200,000 —
		240,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.	
40	Personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e di pena - Stipendi, indennità ed altri assegni di carattere continuativo (spese fisse) . . .	11,200,000 —
41	Stipendi ed assegni vari di carattere continuativo; paghe, premi di rafferma ed indennità varie agli agenti di custodia; retribuzione, indennità al personale aggregato e salariato; e premi di economia e rendimento al personale salariato - Contributi alla Cassa di previdenza dei sanitari e alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali . .	76,300,000 —
42	Indennità di tramutamento e di missione; compensi per insegnamento e per qualsiasi altra prestazione; diarie a componenti di Commissioni e Consigli - Concorso alla Commissione penitenziaria internazionale, alla scuola di perfezionamento in diritto penitenziario e concorsi diversi .	1,700,000 —
43	Mantenimento e trasporto dei detenuti e degli internati negli istituti di prevenzione e di pena, contemplati nel Regio decreto 18 giugno 1931, n. 787; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti agli istituti medesimi; trasporto dei corpi di reato; provvista e manutenzione di vetture e di carrozze ferroviarie cellulari . .	72,000,000 —
44	Mantenimento e trasporto dei corrigendi ricoverati nei riformatori governativi, ai sensi del Regio decreto 14 luglio 1907, n. 606; provviste e servizi di ogni genere, compresa la manutenzione ordinaria dei fabbricati occorrenti per i riformatori stessi - Rette a istituti privati che ricoverano corrigendi a spese dello Stato	8,000,000 —
45	Servizio delle industrie carcerarie	19,000,000 —
46	Spese di riparazione, sistemazione ed adattamento degli edifici adibiti ad istituti di prevenzione e di pena . . .	2,000,000 —
47	Spese di fitto di locali di proprietà privata adibiti ad uso dell'amministrazione per gli istituti di prevenzione e di pena (spese fisse)	250,000 —
		190,450,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali.	
48	Assegno personale a titolo di differenza fra pensione e stipendio ed annuale indennità di carica stabilita dalla legge 7 aprile 1921, n. 355, ai magistrati collocati a riposo prima di aver compiuto il 75° anno di età (articoli 17 e 136 del Regio decreto 14 dicembre 1921, n. 1978) (spese fisse).	40,000 —
49	Retribuzioni al personale avventizio . .	35,000 —
50	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo ed a quello avventizio (spese fisse)	15,000 —
		90,000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena.	
51	Indennità temporanea mensile agli agenti di custodia e al personale straordinario, aggregato e salariato addetto ai servizi degli istituti di prevenzione e di pena . . .	1,000,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	4,974,000 —
	Debito vitalizio	64,000,000 —
	Spese per l'Amministrazione giudiziaria	203,648,400 —
	Spese di giustizia	22,700,000 —
	Spese per servizi speciali	240,000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	190,450,000 —
	Totale della categoria I. - Parte ordinaria . . .	486,012,400 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	90,000 —
	Spese per l'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena	1,000,000 —
	Totale della categoria I - Parte straordinaria	1,090,000 —
	Totale categoria I (ordinaria e straordinaria)	487,102,400 —

RIASSUNTO PER CATEGORIE.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	Categoria I. - Spese effettive (ordinarie e straordinarie) . .	487,102,400 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Stato di previsione dell'entrata degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	PARTE I. — ENTRATA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	ENTRATE EFFETTIVE.	
	Entrate ordinarie.	
1	**Contributo** dello Stato per le spese di esercizio	*per memoria*
2	Prelevamenti dai sopravanzi	1,015,453 —
	Totale delle entrate finanziarie	1,015,453 —
3	**Entrate patrimoniali** - Rendite ed altre entrate patrimoniali	1,500,000 —
4	**Proventi ordinari** degli archivi - Diritti e tasse di archivio	6,000,000 —
5	**Entrate e recuperi diversi:**	
	a) **Ritenute in conto entrata fondo sopravanzi**	263,000 —
	b) **Recuperi di assicurazione obbligatoria già anticipati**	7,000 —
	c) **Recuperi di quote di stipendio cedute al Fondo di garanzia**	60,000 —
	d) **Entrate e recuperi ordinari diversi**	70,000 —
	Totale delle entrate patrimoniali, dei proventi e delle entrate ordinarie diverse	7,900,000 —
	Entrate straordinarie.	
6	Proventi straordinari:	
	a) Onorari prescritti	70,000 —
	b) Entrate straordinarie diverse	17,000 —
	Totale delle entrate straordinarie	87,000 —
	GESTIONI SPECIALI.	
	Partite che si compensano nelle spese.	
7	Entrate di pertinenza dello Stato:	
	a) Ritenute per l'Opera di previdenza	*per memoria*
	b) Ritenute per imposta di ricchezza mobile	600,000 —
	c) Imposta complementare sul reddito	30,000 —
	d) Ritenuta per fondo di garanzia	5,000 —
	e) Ritenuta per tasse di bollo	5,000 —
	f) Altre ritenute	*per memoria*
8	Entrate pertinenti a terzi:	
	a) Onorari a notari cessati ed ai loro eredi	300,000 —
	b) Quote di stipendio cedute, sequestrate o pignorate	65,000 —
	c) Contributo alle spese di concorso per le nomine a notaio (art. 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
9	Entrate di pertinenza di diversi	430,000 —
	Totale delle gestioni speciali	1,435,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO DELL'ENTRATA.	
	Gestione degli archivi (Entrate effettive):	
	Entrate ordinarie:	
	Contributo dello Stato e prelevamenti dal fondo dei sopravanzi	1,015,453 —
	Altre entrate ordinarie	7,900,000 —
	Totale entrate ordinarie	8,915,453 —
	Entrate straordinarie:	
	Proventi straordinari	87,000 —
	Gestioni speciali:	9,002,453 —
	Partite che si compensano nelle spese	1,435,000 —
	Totale generale delle entrate	10,437,453 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA C.

Stato di previsione della spesa degli Archivi notarili del Regno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	PARTE II. — SPESA.	
	GESTIONE DEGLI ARCHIVI.	
	SPESE EFFETTIVE.	
	Spese ordinarie.	
1	Spese patrimoniali:	
	a) Locali e mobili	275,000 —
	b) Imposte e tasse	45,000 —
	c) Oneri patrimoniali	4,500 —
	d) Investimenti di capitali	*per memoria*
2	Spese di amministrazione:	
	a) Personale Stipendi e salari	4,197,653 —
	b) Personale - Assegni di carattere continuativo	1,240,000 —
	c) Personale - Pensioni	900,000 —
	d) Personale - Indennità per una sola volta invece di pensione	100,000 —
	e) Locali in affitto	825,000 —
	f) Spese di ufficio	250,000 —
3	Concorsi e rimborsi allo Stato	120,300 —
4	Altre spese ordinarie:	
	a) Spese per il completamento, la regolarizzazione, il riordinamento e la conservazione delle schede dei notari cessati (spesa obbligatoria)	250,000 —
	b) Indennità e spese per ritiro di atti dei notari cessati	30,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	c) Forniture di bollettari e di altri stampati a cura dell'Amministrazione Centrale	70,000 —
	d) Ispezioni agli archivi da parte degli ispettori del Ministero	7,000 —
	e) Spese per la Commissione di disciplina e spese per la esecuzione della legge sul notariato	35,000 —
	f) Contributi di assicurazione obbligatoria	25,000 —
	g) Rimborsi eventuali di tasse di concorsi notarili	10,000 —
	h) Spese casuali	10,000 —
	i) Anticipazione di quote di stipendio cedute	60,000 —
	l) Altre spese ordinarie (rimborsi per eccedenze di versamenti; spese di liti e contrattuali, ed altre varie)	53,000 —
5	Premi di operosità e rendimento per il personale dell'Amministrazione centrale adibito a lavori e servizi inerenti all'esecuzione della legge sugli archivi notarili e per il personale degli archivi medesimi	35,000 —
6	Fondo per le spese impreviste	150,000 —
	Totale delle spese ordinarie	8,692,453 —
	Spese straordinarie.	
7	Spese per il personale e diverse:	
	a) Personale straordinario	*per memoria*
	b) Indennità temporanea mensile	100,000 —
	c) Supplenze, missioni e tramutamenti	90,000 —
	d) Sussidi	20,000 —
	e) Spese straordinarie diverse (traslochi di archivi, ecc.)	100,000 —
	Totale delle spese straordinarie	310,000 —
	GESTIONI SPECIALI	
	PARTITE CHE SI COMPENSANO NELLE ENTRATE.	
8	Somme dovute allo Stato:	
	a) della ritenuta per l'Opera di previdenza	*per memoria*
	b) della imposta di ricchezza mobile	600,000 —
	c) dell'imposta complementare sul reddito	30,000 —
	d) delle ritenute per il Fondo di garanzia	5,000 —
	e) della ritenuta per tassa di bollo	5,000 —
	f) delle altre ritenute	*per memoria*
9	Somme dovute a terzi:	
	a) per onorari a notari cessati o ai loro eredi	300,000 —
	b) per quote di stipendio cedute ad aziende private, sequestrate o pignorate	65,000 —
	c) spese di concorso per nomine a notaro (art. 36 Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953)	*per memoria*
10	Somme dovute a diversi	430,000 —
	Totale delle gestioni speciali	1,435,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO DELLA SPESA.

Gestioni degli archivi (spese effettive):	
Spese ordinarie	8,692,453 —
Spese straordinarie	310,000 —
	9,002,453 —
Gestioni speciali:	
Partite che si compensano nelle entrate	1,435,000 —
Totale generale delle spese	10,437,453 —

RIEPILOGO.

Entrate	10,437,453 —
Spese	10,437,453 —
Differenze	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA D.

Stato di previsione dell'entrata del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	ENTRATA.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
1	Interessi sui fondi in deposito	22,000 —
2	Quote di paga e di premi degli agenti licenziati per motivi disciplinari, per condanna penale ed espulsi dal Corpo	6,000 —
3	Contributi degli agenti per i prestiti ottenuti	23,000 —
		51,000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
4	Indennità di vestizione e ritenute varie mensili sulle paghe	450,000 —
5	Indennità cavallo agli agenti montati	4,000 —
6	Ricavo dalla vendita di oggetti di vestiario a sconto debiti di massa o per rifusione all'Erario	10,000 —
7	Rimborsi diretti da parte di agenti cessati dal servizio	4,000 —
		468,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
8	Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo profitti	6,000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
9	Sopravvenienze attive eventuali a credito del Fondo massa generale del Corpo	5,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
10	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	51,000 —
	Gestione massa generale del Corpo	468,000 —
	Totale delle entrate ordinarie	519,000 —
	TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
	Gestione Fondo profitti	6,000 —
	Gestione massa generale del Corpo	5,000 —
	Totale delle entrate straordinarie	11,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Estinzione di prestiti da parte degli agenti	500,000 —
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Entrate effettive (parte ordinaria e straordinaria)	530,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	500,000 —
	Totale generale delle entrate	1,030,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA E.

Stato di previsione della spesa del Fondo generale del Corpo degli agenti di custodia delle carceri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	SPESA.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
1	Sussidi ad agenti, ex agenti, vedove e famiglie di ex agenti.	39,500 —
2	Sussidi e borse di studi a figli di agenti	6,500 —
3	Saldo di crediti inesigibili di massa e mensa.	500 —
4	Spese generali d'Amministrazione	1,300 —
5	Spese casuali	1,000 —
6	Fondo di riserva per le spese impreviste, nella gestione del Fondo profitti	1,200 —
		50,000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
7	Acquisto di oggetti di vestiario, di corredo, di cavalli e di bardature	280,000 —
8	Restituzione fondi residui dei conti individuali chiusi per cessazione dal servizio degli agenti	150,000 —
9	Prelevamenti sul credito di massa, autorizzati a favore di agenti	20,000 —
10	Risarcimenti di danni agli armamenti ed al materiale . .	3,000 —
11	Acquisto di libretti individuali di conto	500 —
12	Rimborso all'Erario di indennità di vestizione inerogate e versamenti di ricuperi su vestiari di agenti cessati dal servizio	12,000 —
13	Spese casuali	3,500 —
		469,000 —
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Gestione Fondo profitti.	
14	Erogazioni straordinarie diverse sul Fondo profitti . . .	6,000 —
	Gestione massa generale del Corpo.	
15	Occorrenze straordinarie diverse nella gestione della massa generale del Corpo	5,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
16	Concessione di prestiti agli agenti di custodia	500,000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

RIASSUNTO PER TITOLI.

TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Gestione Fondo profitti.	50,000 —
Gestione massa generale del Corpo	469,000 —
Totale delle spese ordinarie . . .	519,000 —
TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
Gestione Fondo profitti.	6,000 —
Gestione massa generale del Corpo	5,000 —
Totale delle spese straordinarie . . .	11,000 —
CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
Concessione di prestiti agli agenti di custodia	500,000 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1934 al 30 giugno 1935
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	530,000 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	500,000 —
	Totale generale delle spese	1,030,000 —
	RIEPILOGO.	
	Entrate	1,030,000 —
	Spese	1,030,000 —
	Differenza	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1933.

Autorizzazione alla Società Mariana di mutuo soccorso fra sacerdoti diocesani di Treviso a compiere alcune operazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1039, sulla capacità giuridica di acquistare dei corpi morali, nonchè il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, che regola il procedimento da seguire per l'applicazione di detta legge;

Visto il R. decreto 26 febbraio 1911, n. 192, col quale la Società Mariana di mutuo soccorso fra sacerdoti diocesani di Treviso fu eretta in ente morale e fu approvato lo statuto dell'ente;

Vista l'istanza in data 23 dicembre 1932-XI, con la quale il sacerdote mons. Giuseppe Agostini, nella qualità di presidente della Società Mariana di mutuo soccorso fra sacerdoti diocesani di Treviso, regolarmente autorizzato a norma delle disposizioni statutarie, per conto della medesima, chiede il Sovrano consenso rispettivamente:

a) a poter compiere gli atti necessari perchè si perfezioni l'atto di acquisto per il prezzo indicato nel verbale d'asta del 6 luglio 1932, di uno stabile con annessi, sito in Treviso, in via Fratelli Bandiera n. 19 (strada comunale della Polveriera) descritto nel relativo bando di vendita a mezzo di pubblica asta, del valore complessivo di L. 74.000 — come da perizia giurata del dott. ing. Raffaello Bettazzi, di data 28 settembre 1932 — da destinarsi ad uso di sede dell'Ente;

b) a vendere, sia al pubblico incanto che per licitazione privata, l'immobile di proprietà del Sodalizio, situato in comune di Preganziol, descritto e dichiarato del valore di L. 45.500, come da perizia giurata dello stesso dott. ing. Bettazzi in data 28 settembre 1932;

c) a impiegare la somma ricevuta dalla vendita dei beni di cui alla lettera *b)*, nonchè gli altri mezzi occorrenti, nella estinzione del debito contratto temporaneamente dal presidente del Sodalizio per l'acquisto dell'immobile segnato alla lettera *a)*;

Riconosciuta la necessità dell'Ente di avere una sede nella città di Treviso, più adatta per il raggiungimento degli scopi che l'Ente stesso persegue;

Vista la deliberazione dell'assemblea generale straordinaria dei soci dell'Ente, del 30 agosto 1932-X, con la quale si autorizza il presidente della Società alle surriferite operazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Società Mariana di mutuo soccorso fra sacerdoti diocesani di Treviso è autorizzata alle operazioni contenute nelle premesse del presente decreto e precisamente a vendere l'immobile di cui alla lettera *b)*, nonchè ad impiegare le somme ricavate e le altre che eventualmente occorreranno

per regolarizzare l'acquisto dell'immobile di cui alla lettera *a*).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1934 - Anno XII Registro n. 3 Corporazioni, foglio 163.

(1959)

REGIO DECRETO 27 novembre 1933.

Autorizzazione all'Opera nazionale Dopolavoro ad accettare la donazione di un immobile disposta a suo favore dal comune di Melfi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1925, n. 582, con il quale venne costituita l'Opera nazionale Dopolavoro ed i Regi decreti 11 novembre 1926, n. 1936, e 7 aprile 1927, n. 516, con i quali vennero emanate le norme modificatrici delle precedenti circa gli scopi, il patrimonio e gli organi dell'Opera;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2392, con il quale venne approvato lo statuto dell'Opera nazionale Dopolavoro;

Visto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, che attribuisce al Ministero delle corporazioni alcuni servizi già di competenza del Ministero dell'economia nazionale;

Vista la domanda con la quale l'Opera nazionale Dopolavoro chiede di essere autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Melfi, mediante rogito del notaio dott. Luigi Ferdinando Berardi, del Collegio distrettuale notarile di Melfi, in data 21 ottobre 1931;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'Opera nazionale Dopolavoro è autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dal comune di Melfi, con deliberazione di quel commissario prefettizio, avvocato cav. Salvatore Pappadà, in data 20 marzo 1931, n. 1182, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa competente in data 8 aprile successivo di un locale denominato « S. Maria La Nova », sito in Melfi, corso Garibaldi, da destinare a cinema-teatro ad uso di quel Dopolavoro e di quelle scuole elementari.

L'Opera nazionale Dopolavoro è altresì autorizzata ad acquistare i due vani terreni di proprietà Ricciardiello, siti anch'essi in Melfi, corso Garibaldi, adiacenti al teatro sopra menzionato, da destinare ad uscite di sicurezza del teatro stesso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 gennaio 1934 - Anno XII Registro n. 3 Corporazioni, foglio 140.

(1958)

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1934.

Restrizione all'esercizio venatorio in provincia di Trapani.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Trapani e udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Nella zona della « Montagna Grande », confinante a nord con la strada nazionale Trapani-Palermo e con la stradella che congiunge la strada nazionale con Masserie Casale Monaco; ad est col sentiero che, partendo da Casale Monaco, arriva al segno trigonometrico e scende per la contrada Maiato; a sud con la stessa contrada Maiato e contrade Ardigno e Agghiara e precisamente col torrente Balata; ad ovest con la stradella che partendo dalla strada nazionale arriva alla contrada Chinea e prosegue poscia per la contrada Corvo e l'abbeveratoio della contrada Mueli ed Agghiara, rimane vietato l'esercizio venatorio sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35.

La Commissione venatoria provinciale di Trapani porterà a conoscenza degli interessati, nel modo che riterrà più opportuno, i limiti di detta zona ed è tenuta a non introdurre nella medesima che specie appartenenti alla fauna locale siciliana, escluse, pertanto, lepri d'Ungheria e starne.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1963)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1934.

Revoca dell'autorizzazione concessa alla Cooperativa agricola « Maria SS. Immacolata » di Racalmuto (Agrigento) ad esercitare il credito agrario.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, che reca provvedimenti circa l'ordinamento del credito agrario nel Regno, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con il R. decreto-legge 29 luglio 1928, n. 2085, convertito in legge con la legge 20 dicembre 1928, n. 3130;

Visto l'art. 47, 3° comma, delle norme regolamentari per l'esecuzione del precitato R. decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, approvate col decreto interministeriale del 18 giugno 1928 e del 10 maggio 1930, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 luglio 1928, n. 154, e del 14 giugno 1930, n. 139;

Ritenuto che la Cooperativa agricola « Maria SS. Immacolata » di Racalmuto, fu autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio previste dall'art. 2 del R. decreto-legge predetto, nel territorio dello stesso Comune, quale ente intermedio della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con provvedimento della Sezione medesima del 20 giugno 1928, n. 37, ai sensi dell'art. 33 delle norme regolamentari sopra menzionate;

Vedute le proposte formulate dalla Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con nota del 10 gennaio 1934, n. 384;

Decreta:

È revocata l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario, già concessa alla Cooperativa agricola « Maria SS. Immacolata » di Racalmuto (Agrigento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1933)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1934.

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Cassa agraria popolare di Ravanusa (Agrigento) e nomina del commissario governativo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Considerata l'opportunità di provvedere alla riorganizzazione della Cassa agraria popolare di Ravanusa in provincia di Agrigento;

Veduto il telegramma 7 dicembre 1933, n. 25834, di S. E. il prefetto di Agrigento;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa agraria popolare di Ravanusa (Agrigento) è sciolto ed il dott. Calogero Gallo fu Salvatore è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1960)

DECRETO MINISTERIALE 3 febbraio 1934.

Sostituzione del commissario governativo della Cooperativa agricola « Skanderberg » di Piana dei Greci (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656;

Considerata l'opportunità di provvedere alla riorganizzazione della Cooperativa agricola « Skanderberg » di Piana dei Greci, provincia di Palermo;

Veduta la lettera 31 ottobre 1933, n. 62161, di S. E. il prefetto di Palermo ed il successivo telegramma 4 corrente, n. 73781;

Decreta:

Sono accolte le dimissioni del comm. Carmelo Ajello da commissario governativo della Cooperativa agricola « Skanderberg » di Piana dei Greci (Palermo) ed il sig. Masi Michelangelo è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della predetta legge 6 giugno 1932, n. 656.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 febbraio 1934 Anno XII

Il Ministro: ACERBO.

(1961)

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-9.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Bekar fu Francesco, nato a Sesana (frazione Danna) il 6 ottobre 1880 e residente a frazione Danna n. 20, è restituito nella forma italiana di « Beccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Giovanni fu Francesco, nato il 7 aprile 1894, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(353)

N. 11419-10.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Luigi Bekar fu Antonio, nato a Sesana il 21 aprile 1882 e residente a Fraz. Storie n. 27, è restituito nella forma italiana di « Beccari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Susa in Bekar fu Giuseppe, nata il 19 aprile 1882, moglie;
2. Albino di Luigi, nato il 24 aprile 1905, figlio;
3. Nada di Luigi, nata il 25 novembre 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 26 gennaio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(354)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Quarantottesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in virtù del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 17 maggio 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 1933, registro n. 1 Corporazioni, foglio 247, ed all'Ufficio atti pubblici d. Roma il 6 ottobre 1933, n. 2162, lib. 1, vol. 21, col quale al sig. Pompei Francesco, domiciliato in Rionero in Vulture, è concessa in perpetuo la facoltà di utilizzare l'acqua minerale da tavola della sorgente « L'Insuperabile », sita in località « La Francesca », in territorio del comune di Rionero in Vulture (Potenza). Estensione ettari 0.16.57.

Decreto Ministeriale 24 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1933, registro n. 2 Corporazioni, foglio 287, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 novembre 1933, n. 3139, lib. 1, vol. 21, col quale alla Soc. an. Ceramica industriale Cagliari, domiciliata a Cagliari, è concessa per anni 30 la facoltà di coltivare la miniera di caolino denominata « Santu Miali », sita in territorio del comune di Furtei (Cagliari). Estensione ettari 24.62.70.

Decreto Ministeriale 24 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1933, registro n. 2 Corporazioni, foglio 206, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 novembre 1933, n. 3140, lib. 1, vol. 21, col quale al sig. Antoniola Eugenio, domiciliato in Pontestura, è concessa per anni 15 la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento denominati « Furè », siti in località « Furè » del territorio del comune di Pontestura (Alessandria). Estensione ettari 2.03.98.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1933, registro n. 2 Corporazioni, foglio 173, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 novembre 1933, n. 3136, lib. 1, vol. 21, col quale al sig. Schiavi Diego, domiciliato in Pontebba, è trasferita e intestata la concessione della miniera di carbon fossile denominata « Alpe Corona », sita in territorio del comune di Pontebba (Gorizia).

Decreto Ministeriale 31 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1933, registro n. 2 Corporazioni, foglio 205, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 novembre 1933, n. 3141, lib. 1, vol. 21, col quale al sig. Antoniola Eugenio, domiciliato a Pontestura, è concessa in perpetuo la facoltà di coltivare i giacimenti di marna da cemento denominati « Farello », sito in località « Farello » del territorio del comune di Pontestura (Alessandria). Estensione ettari 1.61.77.

Decreto Ministeriale 2 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1933, registro n. 2 Corporazioni, foglio 295, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 novembre 1933, n. 3137, lib. 1, vol. 21, col quale la concessione della miniera di marna da cemento denominata « La Costa » sita in territorio del comune di Casale Monferrato (Alessandria), è trasferita e intestata alla Società an. Milanese e Azzi.

Decreto Ministeriale 6 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1933, registro n. 2 Corporazioni, foglio 305, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 20 novembre 1933, n. 3138, lib. 1, vol. 21, col quale al dott. Francesco Piedi e alla signora Margherita Salvais ved. Piedi, erede del defunto Luigi Piedi, è trasferita, per la quota a quest'ultimo spettante, la concessione della miniera di marna da cemento denominata « S. Cristoforo », sita in territorio del comune di Pontremoli (Massa Carrara).

Decreto Ministeriale 25 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 1933, registro n. 2 Corporazioni, foglio 383, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 30 novembre 1933, n. 3302, lib. 1, vol. 21, col quale la concessione della miniera di piombo argentifero e zinco denominata « Malacalzetta », sita in territorio dei comuni di Fluminimaggiore e Iglesias (Cagliari), è confermato in perpetuo alla Soc. an. Miniere di Lanusei e nel contempo è trasferita e intestata alla Società mineraria e metallurgica di Pertusola, domiciliata a Genova.

Decreto Ministeriale 25 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 settembre 1933, registro n. 2 Corporazioni, foglio 184, col quale la concessione della miniera di ferro denominata « Di Sotto », sita in territorio del comune di Capo di Ponte (Brescia), accordata al signor Franzoni Giovanni con decreto Reale 27 gennaio 1870, non è confermata.

Decreto Ministeriale 2 settembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1933, registro n. 2 Corporazioni, foglio 258, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 27 dicembre 1933, n. 3895, lib. 1, vol. 21, col quale la Soc. an. Cementi e Calce Emilia, domiciliata a Genova, è riconosciuta titolare della concessione di coltivare in perpetuo i giacimenti di marna da cemento siti in località « Albarola » del territorio del comune di Vigolzone (Piacenza).

Decreto Ministeriale 26 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1933, registro n. 3 Corporazioni, foglio 9, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 27 dicembre 1933, n. 3895, lib. 1, vol. 21, col quale alla « Montecatini », Società generale per l'industria mineraria e agricola, domiciliata a Milano, è confermata in perpetuo la concessione della miniera di zolfo denominata « Borello-Tana », sita in territorio del comune di Cesena (Forlì).

Decreto Ministeriale 30 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1933, registro n. 3 Corporazioni, foglio 25, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 18 dicembre 1933, n. 3761, lib. 1, vol. 21, col quale la concessione della miniera di piombo argentifero denominata « Monte Cuccheddu », sita in territorio dei comuni di Fluminimaggiore e Iglesias (Cagliari), è trasferita e intestata alla Società mineraria e metallurgica di Pertusola.

Decreto Ministeriale 1° dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 1933, registro n. 3 Corporazioni, foglio 43, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 27 dicembre 1933, n. 3893, lib. 1, vol. 21, col quale alla Soc. An. Mineraria Triestina (S.A.M.T.), domiciliata a Trieste, è intestata la concessione della miniera di leucite denominata « Canonica-Sugano », sita in territorio dei comuni di Porano e di Orvieto (Terni).

Decreto Ministeriale 1° dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 1933, registro n. 3 Corporazioni, foglio 64, ed all'Ufficio atti pubblici di Roma il 28 dicembre 1933, n. 3926, lib. 1, vol. 21, col quale alla Società an. « Unione Cementi Marcino e C. », domiciliata in Casale Monferrato, è accordata, per anni 90, la concessione della miniera di marna da cemento denominata « Barzola-Mandella », sita in territorio di Casale Monferrato (Alessandria). Estensione ettari 3.21.47.

(1897)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento di società cooperative.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, convertito nella legge il 4 giugno 1931, n. 998, le società cooperative sottoelencate, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuti atti di amministrazione o di gestione, saranno dichiarate sciolte ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni, entro il termine citato.

1. La Società anonima cooperativa edilizia tra impiegati statali e parastatali Ferposti, con sede in Ancona, costituita con rogito notaio Gustavo Adolfo Bovai, in data 10 febbraio 1930, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 1361 del registro di società.

2. La Società anonima cooperativa edilizia pompieri in Palazzolo sull'Oglio (Brescia), costituita con rogito notaio Bonasi Simplicio in data 7 maggio 1921, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 1438 del registro di società.

3. La Società anonima cooperativa di consumo con sede in Spicchio di Vinci (Firenze), costituita con rogito notaio Dario Pini in data 12 gennaio 1921.

4. La Società anonima cooperativa edilizia fra combattenti con sede in Genova, costituita con rogito notaio dott. Luigi Roccatagliata in data 20 luglio 1928, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 8995 del registro di società.

5. La Società anonima cooperativa La Migliarese, con sede in Arziglia di Bordighera (Imperia), costituita con rogito notaio dottor Luigi Bonfanti in data 16 marzo 1932, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 491 del registro di società.

6. La Società anonima cooperativa Ghiaiuoli di Castelgoffredo (Mantova), costituita il 5 marzo 1931.

7. La Società anonima cooperativa ex combattenti con sede in Irsina (Matera), costituita con rogito dott. Gregorio Beneventi in data 8 gennaio 1929, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 2 del registro di società.

8. La Società anonima cooperativa unione fabbricanti liscive, con sede in Milano, costituita con rogito notaio dott. Cirillo Manfredini in data 11 dicembre 1931, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 31451 del registro di società.

9. La Società anonima cooperativa pittori, decoratori, imbianchini di Carpi con sede in Carpi (Modena), costituita con rogito dott. Forchieri Alessandro in data 8 febbraio 1930, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 1140 del registro di società.

10. La Società anonima cooperativa fra autotrasportatori edili con sede in Milano, costituita con rogito notaio Pietro Bermodi in data 22 dicembre 1930, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 30142 del registro di società.

11. La Società anonima cooperativa Buoni Amici con sede in Napoli, costituita con rogito notaio Francesco Abbate in data 31 marzo 1926, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 178-1926 del registro di società.

12. La Società anonima cooperativa agricola Lavoro e Previdenza fra i contadini con sede in Pozzuoli, costituita con rogito notaio Mario Marani in data 19 novembre 1922, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 3-1923 del registro di società.

13 La Società anonima cooperativa Bovio Giovanni, con sede in Pozzuoli (Napoli), costituita con rogito notaio Oriani Giovanni in data 6 gennaio 1921, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 310-1921 del registro di società.

14. La Società anonima cooperativa La Sirena, per costruzione, vendita, affitto case economiche, in Pozzuoli (Napoli), costituita con rogito notaio dott Vitangelo Bisceglia in data 12 marzo 1923, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 203-1923 del registro di società.

15. La Società anonima cooperativa La Sirena, fra mutilati ex combattenti in San Giovanni a Teduccio (Napoli), costituita con rogito notaio Francesco D Alessandro in data 7 dicembre 1924, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 14-1925 del registro di società.

16. La Società anonima cooperativa Circolo Nazionale di Borgolavezzano (Novara), costituita con rogito notaio Emilio Anderloni in data 6 agosto 1922, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 706 del registro di società

17. La Società anonima cooperativa di consumo « Casa del Popolo » in Cavaglio d'Agogna (Novara), costituita con rogito notaio Serafino Viola in data 27 novembre 1921, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 691 del registro di società.

18 La Società anonima cooperativa Consorzio commerciale novarese in Novara, costituita con rogito notaio Adolfo Patriarca in data 25 giugno 1921, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 649 del registro di società.

19. La Società anonima cooperativa Circolo agricolo operaio Cristoforo Colombo, in Tornaco (Novara), costituita con rogito notaio Angelo Filippetti in data 19 novembre 1923, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 718 del registro di società.

20 La Società anonima cooperativa Brigata Sassari con sede in Olzai (Nuoro) con rogito Michele Porcu in data 3 agosto 1919, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 47 del registro di società.

21. La Società anonima cooperativa Unione cooperativa di consumo di Masullas, con sede in Masullas (Nuoro), costituita con rogito notaio Cesare Amici in data 25 giugno 1920.

22 La Società anonima cooperativa edificatrice case popolari di Sorgono in Sorgono (Nuoro), con rogito notaio Francesco Atzoni in data 29 maggio 1927, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 289 del registro di società

23. La Società anonima cooperativa di produzione e lavoro fra combattenti e reduci Giuseppe Spitalieri in Cefalà Diana (Palermo), costituita con rogito notaio Emanuele Provenzale in data 6 marzo 1921, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 2549 del registro società.

24. La Società anonima cooperativa lavori murari e stradali, in Corleone (Palermo), costituita con rogito notaio Antonio Di Miceli in data 1° aprile 1923, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 2893 del registro di società.

25. La Società anonima cooperativa di produzione e consumo fra combattenti ed agricoltori in Mezzoruso (Palermo), costituita con rogito notaio Raoda Misilmeri in data 28 settembre 1920.

26. La Società anonima cooperativa case economiche degli impiegati dello Stato e mutilati « Benito Mussolini », costituita il 19 febbraio 1926, con rogito notaio Vito Stassi, con sede in Monreale (Palermo).

27. La Società anonima cooperativa di Giuseppe Pitrei, con sede in Palermo, costituita con rogito notaio Francesco Paolo Nastasi in data 4 febbraio 1925, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 3065 del registro di società.

28. La Società anonima cooperativa « La Trincea » in Palermo, costituita con rogito notaio Bernardo Ferrara in data 18 novembre 1923, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 2928 del registro di società.

29 La Società anonima cooperativa Fascio Agrumario Palermitano in Palermo, costituita con rogito notaio Ettore Scribani in data 15 ottobre 1923, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 2937 del registro di società.

30. La Società anonima cooperativa tra i capitecnici, capisquadra, ecc. « Il Lavoro » con sede in Palermo, costituita con rogito notaio Luigi Francesco Napolitano, in data 18 agosto 1922, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 2769 del registro di società.

31. La Società anonima cooperativa tra macchinisti e fuochisti « Conca d'Oro » in Palermo, costituita con rogito notaio Francesco Arista in data 30 gennaio 1922, iscritta nel registro di società al n. 2677.

32. La Società anonima cooperativa agricola di credito, produzione e lavoro con sede in Sancipirello (Palermo), costituita con rogito notaio Oreste Basirico in data 23 novembre 1923, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 2961 del registro di società.

33. La Società anonima cooperativa case economiche « Domus » in Parma, costituita con rogito notaio Giovanni Fontanabona in data 27 giugno 1925, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 1365.

34. La Società anonima cooperativa di consumo « La Casa del Reduce » con sede in Parma, costituita con rogito notaio Giovanni Fontanabona in data 20 settembre 1922.

35. La Società anonima cooperativa « Il Risveglio » con sede in Castiglione del Lago (Perugia), costituita con rogito notaio Ugo Romigi in data 24 aprile 1930, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 1002 del registro di società.

36. La Società anonima cooperativa produzione e lavoro agricolo S. Giorgio, con sede in S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), costituita con rogito notaio Giulio Verrini in data 5 febbraio 1923, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 256 del registro di società.

37. La Società anonima cooperativa nazionale di Barco di Bibbiano (Reggio Emilia), decreto del Tribunale 19 gennaio 1929, registro di società n. 1143.

38. La Società anonima cooperativa edilizia fra funzionari civili e militari del Ministero della guerra, con sede in Roma, decreto del Tribunale 29 marzo 1926, registro di società n. 162.

39. La Società anonima cooperativa fra ortolani di Adria, con sede in Adria (Rovigo), costituita con rogito notaio Antonio Zova in data 19 gennaio 1930, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 640 del registro società.

40. La Società anonima cooperativa di consumo con sede in Porto Tolle (Rovigo), costituita con rogito notaio Cavarzere Alessandro in data 17 maggio 1932, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 653 del registro di società.

41. La Società cooperativa in nome collettivo, fra produttori ortofrutticultori « La Marzanese » in S. Marzano sul Sarno (Salerno), costituita con rogito notaio Giuseppe D'Alessandro in data 18 novembre 1932, iscritta nella cancelleria del Tribunale al n. 986 del registro di società.

(1935)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Albiata » (Agrigento).

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste con decreto n. 708 del 1° febbraio 1934 ha approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Albiata » in comune di Naro, provincia di Agrigento, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati in data 4 gennaio 1934-XII.

(1936)

Riconoscimento al Consorzio delle strade vicinali di Sinalunga (Siena) della natura di Consorzio di miglioramento fondiario.

Con decreto Ministeriale 1° febbraio 1934, n. 317, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha riconosciuta al Consorzio delle strade vicinali di Sinalunga (Siena) la natura di Consorzio di miglioramento fondiario ai sensi e per gli effetti del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed ha approvato in pari tempo il nuovo statuto dell'Ente deliberato dall'assemblea dei consorziati in data 26 dicembre 1933.

(1987)

Approvazione dello statuto del Consorzio di bonifica San Severo-Torremaggiore (bacino n. 3 Tavoliere di Puglia).

Con decreto Ministeriale 2 febbraio 1934, n. 817, è stato approvato lo statuto del Consorzio di bonifica S. Severo-Torremaggiore (bacino n. 3 del Tavoliere di Puglia) deliberato dall'assemblea dei proprietari interessati tenutasi il 20 agosto 1933

(1988)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 263.

Media dei cambi e delle rendite

del 16 dicembre 1933 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.14
Inghilterra (Sterlina)	62.22
Francia (Franco)	74.45
Svizzera (Franco)	368.30
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id (Peso carta)	3.20
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.66
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.32
Cecoslovacchia (Corona)	56.90
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.80
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reicnsmark)	4.58
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.15
Olanda (Fiorino)	7.70
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	156.50
Svezia (Corona)	3.24
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U R. S. S (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	91.875
Id 3,50 % (1902)	90.975
Id 3 % lordo	66.425
Consolidato 5 %	96.85
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100 65
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.20
Id. id. id. 1940	106.60
Id. id. id. 1941	106.50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97.65

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 14.

Media dei cambi e delle rendite

del 18 gennaio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.86
Inghilterra (Sterlina)	59.85
Francia (Franco)	74.622
Svizzera (Franco)	368.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.10
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.675
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	11.82
Cecoslovacchia (Corona)	57.10
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.70
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reicnsmark)	4.56
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.03
Olanda (Fiorino)	7.72
Polonia (Zloty)	215 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159 —
Svezia (Corona)	3.115
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U R S S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50% (1906)	89.675
Id 3,50% (1902)	88.50
Id. 3% lordo	66.475
Consolidato 5%	95.65
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.40
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.10
Id. id id. 1940	105.925
Id id. id. 1941	105.95
Obbligazioni Venezie 3,50%	93 125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per traslazione di certificato di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n 118.

È stata chiesta la traslazione a favore degli eredi del titolare del certificato di rendita cons. 3,50 % n. 165335 di annue L 143,50, intestato a Seminara Francesca fu Antonio, nubile, domiciliata a Mistretta (Messina), ipotecato per la cauzione dovuta da Macina Antonino fu Benedetto nella sua qualità di ricevitore del registro.

Poichè detto certificato è mancante del mezzo foglio dei compartimenti semestrali, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano notificate opposizioni, si procederà alla chiesta operazione, ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico, approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 febbraio 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1973)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** (Elenco n. 27).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	NTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 % Littorio	92426 92427	2.500 — 500 —	*Zambino* Candida-Antonia di Candida, domt. a Falicetto, fraz. di Verzuolo (Cuneo), vincolate.	*Zambina* Candida-Antonia, domt come contro, vincolate.
3,50 %	225436	1,498 —	Gatti Emma di Benedetto, nubile, domt. a casale Monferrato (Alessandria), vincolata come dote costituita alla titolare futura sposa di Calosso *Edoardo* di Carlo.	Gatti Emma di Benedetto, nubile, domt. a Casale Monferrato (Alessandria), vincolata come dote costituita alla titolare futura sposa di Calosso *Luigi-Edoardo-Teodoro-Eurelio* di Carlo.
Cons. 5 %	210226	135 —	Marini *Carlo* fu Mario, minore sotto la p. p. della madre Cavallotti Margherita fu Baldassare, ved. Marini, domt. a Milano.	Marini *Carla* fu Mario, minore ecc. come contro.
3,50 %	568435	115.50	*Iannelli* Francesco fu Carlo, dom. a Gasponi (Catanzaro), ipotecata.	*Iannello Francesco* fu Carlo, domt. come contro, ipotecata.
Cons. 5 % Littorio	24067 24068 24069	90 — 90 — 90 —	Quagliotti Caterina . . . . Quagliotti Maria . . . . . Quagliotti Teresa . . . . } fu Antonio, *minori sotto la p p. della madre Tenca Pierina o Pietrina di Giovanni ved. di Quagliotti Antonio*, domt. ad Ippaussu (Brasile)	Quagliotti Caterina . . Quagliotti Maria . . . Quagliotti Teresa . . } fu Antonio, domt. ad Ippausso (Brasile).
Cons. 5 %	277318	45 —	*Impedoro* Francesco fu Vito, minore sotto la p. p. della madre Casulli Rosa, domt. a Putignano (Bari).	*Impedovo* Francesco fu Vito, minore ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1749)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 100.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 71 Mod. A — Data: 18 novembre 1933 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Sezione di Regia Tesoreria provinciale di Brescia — Intestazione: Folcieri Francesco fu Giovanni, domic. a Brescia — Titoli del Debito pubblico: 2 certificati di usufrutto — Rendita: L. 175, consolidato 3,50 %, con decorrenza 1° luglio 1933

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 13 gennaio 1934 Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1748)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titoli di rendita consolidato 3,50 %.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 115.

È stato chiesto il tramutamento in cartelle al portatore della rendita cons. 3,50 % n. 461692 di annue L. 665 a favore di Prestini Carlotta di Gerolamo, moglie di Macchi Giulio Cesare detto anche

Cesare Giulio, domiciliato in Milano, e vincolato per dote costituita alla titolare coi patti e con le condizioni di cui nell'atto 3 novembre 1905, rogito Gabuzzi notaio a Milano.

Essendo stato prodotto il relativo certificato mancante del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 31 gennaio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1972)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di titolo del consolidato 3,50 % (1906).

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 119.

È stato chiesto il tramutamento in titoli al portatore del certificato consolidato 3,50 % (1906) n. 435595 di L. 105 intestato a Rossi Giulia fu Nicola moglie di Terenzio Leonzio domiciliato a Castel di Sangro (Aquila).

Essendo detto certificato mancante del mezzo foglio di comparti menti semestrali (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state fatte opposizioni, si provvederà alla chiesta operazione ai sensi dell'art. 169 del vigente regolamento sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 3 febbraio 1934 - Anno XII

Il direttore generale: CIARROCCA.

(1985)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Proroga al 28 febbraio 1934 del « Modus vivendi » italo-turco.

Con recente scambio di note è stata concordata una ulteriore proroga fino al 28 febbraio 1934 del « Modus vivendi » commerciale italo-turco del 3 agosto 1929.

(2035)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Concorso ad un posto di sottotenente maestro direttore di banda.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto l'art. 16 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento dell'Esercito;

Vista la tabella n. 2 del R. decreto 25 novembre 1926, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del Regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 629;

Viste le norme esecutive per la prima applicazione del testo unico predetto;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, contenente disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Visto il R. decreto 16 maggio 1926 n. 920, contenente disposizioni per l'applicazione della predetta legge n. 399;

Ritenuta la necessità di coprire un posto di sottotenente maestro direttore di banda, rimasto vacante in seguito al collocamento a riposo del maestro Romeo Antonino a decorrere dal 10 febbraio 1933;

Visto il decreto 16 giugno 1932-X del Capo del Governo, contenente norme per l'esperimento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 12 dicembre 1933-XII e l'allegato elenco riassuntivo dei concorsi che comprende il concorso per la nomina di un sottotenente e maestro direttore di banda;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

Decreta:

Art. 1.

Per coprire un posto vacante di sottotenente maestro direttore di banda, è indetto un concorso per esame e per titoli fra militari e civili che siano provvisti di diploma in istrumentazione per banda, di composizione, conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato e che si trovino nelle condizioni appresso specificate.

Art. 2.

Non potrà essere ammesso al concorso colui che alla data del presente decreto non avrà compiuto l'età di 18 anni o avrà superato quella di 36. Per gli ex combattenti sarà tenuto conto del disposto dell'art. 42 del R decreto 30 settembre 1922, n. 1290, che eleva di cinque anni il limite di età stabilito nei vari concorsi. Per gli inscritti al Partito Nazionale Fascista senza interruzione da data anteriore al 28 ottobre 1922 sarà tenuto presente il disposto del l'art. 8 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, nonchè le disposizioni che prolungano i limiti di età per gli invalidi della causa nazionale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata da L. 5 e corredate dai necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande, che per qualsiasi motivo non perverranno corredate dai richiesti documenti entro il termine fissato, non saranno prese in considerazione.

Art. 4.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti redatti in carta bollata e debitamente legalizzati giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana, da cui risulti che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici. I non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza italiana, debbono dimostrare di essere liberi da ogni obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato da cui provengono;

3° certificato di stato civile, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con o senza prole.

Gli ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età, e con figlie femmine in minore età non maritate, dovranno inoltre presentare un atto notorio da cui risulti genericamente la possibilità di garantire con vincolo ipotecario a favore della sposa e della prole la rendita lorda annua di L. 3000 nominali, di cui all'art. 1 della legge 11 marzo 1926, n. 399;

4° certificato generale del casellario giudiziario del Tribunale del luogo di nascita del candidato;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal podestà del Comune di abituale residenza dell'aspirante vidimato dal prefetto;

6° documenti che comprovino il possesso dei requisiti, i quali conferiscano, eventualmente, ai candidati i diritti preferenziali di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, integrato dall'art. 3 del decreto 17 dicembre 1932-XI e dall'art. 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706;

7° certificato sanitario, di data non anteriore a quella del presente decreto, rilasciato da un ufficiale medico fra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti che l'aspirante possiede i requisiti fisici richiesti per il servizio militare. E' riservata la facoltà al Ministero della guerra di esperire quegli altri accertamenti sanitari che riterrà del caso;

8° copia dello stato di servizio militare, o foglio di congedo, oppure certificato dell'esito di leva (per coloro che, avendo concorso alla leva, non abbiano prestato servizio militare), ovvero certificato di inscrizione sulle liste di leva per coloro che eventualmente non avessero ancora concorso alla leva;

9° diploma originale in istrumentazione per banda o di composizione conseguito in un conservatorio Regio o pareggiato, o copia notarile del medesimo legalizzata, ed altri documenti comprovanti la cultura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili), che saranno descritti in una nota a parte. I cittadini italiani, divenuti tali in seguito al trattato di pace, potranno produrre titoli di Istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

10° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, comprovante l'attuale appartenenza del concorrente ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti oppure ai Fasci giovanili, precisandone l'anno, il mese e il giorno della iscrizione.

Coloro che appartengono a categorie per le quali la iscrizione al Partito Nazionale Fascista risulti vietata da superiori disposizioni, debbono con gli altri documenti presentare domanda di iscrizione al Partito. Detta domanda dovrà essere munita di dichiarazione con la quale l'Amministrazione cui il concorrente appartiene attesti che lo stesso pei suoi requisiti politici e morali è degno o meno di aspirare ad essere accolto nel Partito. Qualora il concorrente ammesso al concorso lo superi e assuma effettivamente servizio, rinunziando al precedente impiego, la domanda sarà inviata dal Ministero della guerra al competente segretario federale per l'ulteriore seguito ai fini del rilascio della tessera. In caso contrario la domanda sarà trattenuta negli atti del concorrente e non avrà corso;

11° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo debitamente autenticata da servire per l'accertamento della identità personale.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 9, 10 e 11, nonchè l'atto notorio stabilito nel n. 3, se si tratta di ammogliati o vedovi con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico mod. 326 (già mod. 961), se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 106 (gia mod. 59), se caporale o soldato.

Gli aspiranti, che risiedono in Colonia, debbono far pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) la sola domanda di ammissione al concorso non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, salvo a completarla poi con i documenti innanzi indicati, i quali dovranno pervenire al detto Ministero non oltre 10 giorni avanti l'inizio della prima prova d'esame, di cui al seguente art. 6.

L'ammissione o meno al concorso è deferita al giudizio non motivato insindacabile del Ministero della guerra.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con decreto del Ministro per la guerra, sarà composta di un ufficiale generale, presidente, di due maestri di musica insegnanti presso i Regi conservatori e di due sottotenenti maestri direttori di banda, membri, nonchè di un capitano, segretario senza voto.

Art. 6.

Gli esami si svolgeranno in Roma alla data che sarà stabilita con successivo provvedimento. Essi consisteranno in quattro prove, delle quali tre scritte ed una pratica.

Le prove scritte consisteranno nei seguenti lavori:

a) strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo, scelto su testi di autori classici (14 ore di tempo);

b) composizione di una fuga a 4 voci su tema dato (18 ore di tempo);

c) composizione, su tema dato, di una marcia eroica, trionfale, funebre, ecc., per pianoforte, con qualche accenno strumentale (14 ore di tempo).

La prova pratica consisterà nella direzione di un pezzo.

Art. 7.

Per quanto riguarda le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 8.

Il brano sorteggiato per la prova di strumentazione per banda sarà dato in distribuzione ai concorrenti.

Se la Commissione non avrà disponibili tante copie del brano estratto quanti saranno i concorrenti, concederà ai candidati un'ora di tempo per copiare il brano, da non computarsi nelle 14 ore consentite per lo svolgimento del lavoro.

Art. 9.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascun lavoro, assegnando un punto di merito fino a 20/20.

Per essere dichiarati idonei nelle prove scritte occorre riportare non meno di 12/20 in ciascuna prova.

Art. 10.

I candidati, se giudicati idonei nelle prove scritte, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di brani di musica corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del brano che dovrà poi dirigere secondo le modalità che determinerà la Commissione.

Per tale estrazione l'ordine di precedenza sarà determinato sorteggiando i nomi dei candidati. Stabilito detto ordine di precedenza, saranno ammessi all'estrazione del brano da dirigere soltanto quelli che potranno essere esaminati in quel giorno. Gli altri saranno rimandati ai giorni successivi nei quali saranno osservate le stesse modalità.

I brani estratti non saranno nuovamente imbussolati.

Anche in questa prova il candidato, per essere dichiarato idoneo, dovrà avere riportato non meno di 12/20.

Art. 11.

Ai candidati dichiarati idonei nelle tre prove scritte ed in quella di direzione sarà attribuito un punto fino a 20/20 per il titolo di studio e per gli eventuali documenti che abbiano prodotti, in base al n. 9 dell'art. 4.

La graduatoria degli idonei sarà stabilita in base alla media aritmetica fra i 5 punti di merito.

A parità di classificazione ha la precedenza il candidato più anziano di età, salvo i diritti preferenziali di cui al precedente art. 4, n. 6.

Art. 12.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione da trasmettersi insieme con la graduatoria a S. E. il Ministro.

Il Ministro riconosce la regolarità del procedimento degli esami e decide insindacabilmente in via definitiva sulle eventuali contestazioni relative alla precedenza dei concorrenti.

La graduatoria dei dichiarati idonei, da approvarsi con decreto Ministeriale, sarà pubblicata nel *Giornale Militare* ufficiale del Ministero della guerra, e sarà dichiarato vincitore il primo inscritto nella graduatoria.

Art. 13.

Il vincitore del concorso verrà nominato sottotenente maestro direttore di banda in servizio permanente. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto.

Se il vincitore è ammogliato o vedovo con figli maschi in minore età o con figlie femmine in minore età non maritate, la nomina sarà tenuta sospesa, affinchè l'interessato, entro due mesi dalla ricevuta comunicazione del risultato del concorso, possa chiedere al Ministero della guerra l'autorizzazione a produrre, nei modi stabiliti dalla citata legge n. 399, le prove di possedere la rendita annua di cui sopra. Decadrà dal diritto alla nomina, se non ottemperi a tale obbligo ovvero non avrà ottenuto dal Tribunale supremo militare la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita nel limite di sei mesi dalla presentazione del relativo ricorso alla cancelleria del Tribunale stesso.

Se il primo in graduatoria non possa per qualsiasi motivo conseguire la nomina, questa sarà devoluta al secondo, e così di seguito.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1934 - Anno XII

p. *Il Ministro*: BAISTROCCHI.

Frospetto indicante lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, indennità militare, aggiunta di famiglia e indennità di servizio speciale spettanti ai sottotenenti maestri direttori di banda.

Anni richiesti per gli aumenti periodici	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Aggiunta di famiglia annua lorda	Indennità servizio speciale annua lorda
0	8.184	1.584	Se celib. L. 2112. — Se ammogliato o vedovo con prole e con figli naturali legalmente riconosciuti o con figli adottivi L. 3960.	Se coniugato senza prole L. 1584. Per ogni figlio minorenne a carico l'indennità è aumentata di circa lire 280.	L. 220
2	8.800	1.584			
2	9.240	1.584			
3	9.944	1.584			
3	10.736	1.584			
3	11.264	1.584			
3	11.880	1.584			
4	12.672	1.584			

Avvertenza: Gli assegni indicati nel presente prospetto sono stati già depurati dalla ritenuta del 12 % prescritta dal R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

(1994)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a 10 posti d'insegnante nelle scuole del grado preparatorio annesse alle Regie scuole magistrali a tipo comune.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il R. decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII;

Decreta:

È indetto un concorso per titoli ed esame a 10 posti di maestra nelle classi del grado preparatorio annesse alle Regie scuole magistrali a tipo comune.

Il limite massimo di età per l'ammissione al concorso è di 40 anni compiuti alla data di pubblicazione del presente decreto. Detto limite massimo è elevato a 45 anni per coloro che abbiano prestato o prestino servizio di insegnante di ruolo alla dipendenza di Comuni o di altri enti morali o di supplente o provvisoria o con qualsiasi altro titolo alle dipendenze dello Stato nelle scuole del grado preparatorio.

Per coloro che risultino regolarmente iscritti al P. N. F. prima del 28 ottobre 1922 è concessa, sul limite massimo di età, una proroga di durata pari al tempo per cui esse anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Per l'ammissione al concorso è necessario far pervenire entro il 20 aprile 1934-XII al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale dell'istruzione elementare Div. III) regolare domanda su carta da bollo da L. 5, corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana su carta bollata da L. 3, in data non anteriore agli ultimi tre mesi da quella del bando di concorso. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia deve essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente (marca da bollo amministrativa da L. 3).

Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

b) diploma di abilitazione (o copia autentica) all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio Il diploma di abilitazione può essere sostituito da un certificato provvisorio solo fino a che all'interessata non sia stato rilasciato il diploma originale e in tal caso dal certificato deve risultare se fu pagata la tassa di diploma Può altresì essere sostituito da un certificato - su carta da bollo da L. 3 — del capo dell'istituto nel caso di smarrimento o di distruzione del diploma il che deve risultare dall'attestato stesso.

Il diploma originale di abilitazione non può essere sostituito dal certificato provvisorio se la concorrente si trova già in possesso dell'originale;

c) atto di nascita redatto su carta da bollo da L. 3 e legalizzato dal pretore o dal presidente del Tribunale (marca da bollo amministrativa da L. 3);

d) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico militare o da un medico condotto da cui risulti che la concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di una insegnante o da impedirle il pieno adempimento dei suoi doveri. Il certificato deve essere redatto su carta da bollo da L. 3, in data non anteriore agli ultimi tre mesi da quella del bando del concorso. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico deve essere autenticata dal podestà e quella del podestà deve essere legalizzata dal prefetto.

e) certificato di moralità relativo all'ultimo biennio, rilasciato con espressa dichiarazione del fine per cui è chiesto, dal podestà del Comune in cui la candidata ha dimorato ultimamente

Nel caso in cui la candidata, nel periodo di tempo al quale deve riferirsi il certificato abbia dimorato in più luoghi, il certificato è rilasciato dopo che sieno state assunte ove occorre, le necessarie informazioni presso i Comuni nei quali la candidata abbia dimorato per un periodo di tempo superiore a due mesi,

f) certificato penale e generale redatto su carta da bollo da L. 10, in data non anteriore agli ultimi tre mesi da quella del bando di concorso Deve essere richiesto con domanda corredata dal certificato di nascita al cancelliere del Tribunale che ha giurisdizione sul Comune in cui la concorrente è nata. Deve essere legalizzato dal presidente del Tribunale (marca amministrativa da L. 3);

g) fotografia della candidata con la sua firma autenticata dal podestà del Comune di residenza o da un notaio. La fotografia della concorrente deve essere bollata (L. 5) dall'Ufficio del bollo e registro. Quando se ne debba fare uso fuori del Comune nel quale è stata autenticata, occorre anche la legalizzazione del prefetto (se la autenticazione è del podestà) o del presidente del Tribunale (se di un notaio) con marca da bollo amministrativa da L. 3;

h) certificato in carta da bollo da L. 3 comprovante l'appartenenza al P. N. F. da rilasciarsi dal segretario dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio la concorrente ed attestante l'iscrizione ai Fasci femminili o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, con la indicazione della data d'iscrizione;

i) cenno riassuntivo in carta libera degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

l) elenco in carta libera dei documenti e titoli allegati alla domanda di concorso.

Nella domanda le concorrenti debbono indicare chiaramente il proprio recapito. Ogni variazione del recapito deve essere comunicata con lettera raccomandata ed in carta legale da L. 5 all'Amministrazione.

Non sono ammesse le domande che pervengano per qualsiasi ragione dopo la scadenza dei termini e quelle non corredate di tutti i documenti di rito. (A coloro che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentita peraltro l'ammissione ai concorsi con la presentazione, entro il 5 maggio, della sola domanda, salvo produrre poi i documenti prescritti, in ogni caso, almeno 5 giorni innanzi la prova scritta).

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Quando qualche documento o le copie autentiche che accompagnano la domanda non siano in tutto o in parte redatti in conformità delle prescrizioni delle leggi o dei regolamenti, l'interessata sarà invitata con lettera raccomandata a regolarizzarli entro il termine di 15 giorni. Tale termine, che è perentorio, decorre dal giorno in cui all'interessata perviene il relativo invito.

Non è ammessa la regolarizzazione per i documenti che siano stati rilasciati in data anteriore a quella richiesta; in tale caso si fa luogo, senz'altro, alla esclusione dal concorso.

L'esclusione dal concorso per tale motivo e per gli altri previsti dal testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni, è pronunciata dal Ministero e sarà comunicata alla interessata mediante lettera raccomandata.

Le candidate dovranno dimostrare la loro identità personale presentando prima di ciascuna prova di esame alla Commissione giudicatrice o di vigilanza la carta d'identità.

Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che all'assistenza medesima si riferisca nonchè tutte le provvidenze emanate a favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti per la causa nazionale a favore dei quali siano state liquidate pensioni od assegni privilegiati di guerra in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519, convertito nella legge 16 febbraio 1928, n. 309.

L'esame di concorso consiste:

a) in una prova scritta di pedagogia;

b) in una prova orale sulle seguenti materie:

pedagogia;

igiene;

religione;

c) una lezione di esercitazione pratica.

NB. - La candidata dovrà anche dimostrare di possedere nozioni di statistica demografica (popolazione del Regno e sue variazioni, definita in relazione al territorio, natalità, mortalità, ecc.).

Dette prove verteranno sui programmi di studio per le Scuole magistrali di cui al R. decreto 11 agosto 1933, n. 1286, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 16 ottobre 1933 e successivamente nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'educazione nazionale, parte prima, n. 43, in data 24 ottobre 1933-XI.

Particolare valutazione sarà data al servizio prestato nelle classi del grado preparatorio annesse alle scuole magistrali Regie o riconosciute ai sensi dell'art. 29 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

La prova scritta sarà tenuta in Roma il giorno 18 maggio 1934, ed avrà la durata di sei ore nei locali che saranno a suo tempo indicati con avviso affisso all'albo del Ministero.

Anche le prove orali e pratica avranno luogo in Roma nei giorni che saranno comunicati direttamente alle candidate ammesse.

La Commissione giudicatrice del concorso dispone di 50 punti per la prova scritta, 50 per la prova orale, 50 per la prova pratica e 50 per i titoli.

Saranno ammesse alle prove orali quelle candidate che avranno riportato nella prova scritta non meno di 30/50 ed alla prova pratica quelle candidate che avranno riportato nella prova orale non meno di 30/50.

Roma, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1993)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a cattedre nelle Regie scuole magistrali.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;

Veduto il R. decreto 11 agosto 1933, n. 1286;

Veduto il decreto di S. E. il Capo del Governo 12 dicembre 1933-XII;

Decreta:

Sono indetti i seguenti concorsi per cattedre nelle Regie scuole magistrali:

a) italiano, storia, geografia e cultura fascista: numero delle cattedre messe a concorso 3;

b) pedagogia: numero delle cattedre messe a concorso 4;

c) matematica, computisteria e scienze naturali: numero delle cattedre messe a concorso 3.

Ai concorsi - per titoli ed esami - sono ammessi indistintamente gli uomini e le donne.

Il limite massimo di età per l'ammissione ai concorsi è di anni 40 compiuti alla data del bando.

Detto limite massimo è elevato a 45 anni per coloro che prestarono servizio militare durante la guerra 1915-18. Però a norma del R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 237, non si applica alcun limite di età nei riguardi dei concorrenti in possesso di tutti gli altri requisiti necessari per l'ammissione ai concorsi, che, alla data del presente bando, prestino quali dipendenti statali non di ruolo, con qualunque denominazione, effettivo servizio di impiegato civile da almeno due anni.

Sono ammessi, anche se eccedono i predetti limiti massimi di età, i concorrenti appartenenti alle seguenti categorie:

a) coloro che abbiano prestato servizio governativo, con diritto a pensione a carico dello Stato, per un periodo di tempo non inferiore all'eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

b) coloro che abbiano prestato servizio di supplente o di incaricato nei Regi istituti medi di istruzione o comunque servizio di straordinario avventizio e simile nelle Amministrazioni dello Stato, quando la durata del servizio stesso, riscattabile agli effetti della pensione, non sia inferiore alla eccedenza della loro età rispetto al limite di 40 o 45 anni;

c) coloro che risultino regolarmente iscritti al P.N.F., prima del 28 ottobre 1922, quando la eccedenza della loro età rispetto al limite massimo di 40 o 45 anni, non sia superiore alla durata del tempo per cui essi, anteriormente al 28 ottobre 1922, appartennero al Partito.

Le domande di ammissione, scritte su carta bollata da L. 5, debbono indicare con chiarezza e precisione, cognome, nome e paternità del candidato e il luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso.

I concorrenti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero (Direzione generale istruzione elementare - Div. III) qualunque cambiamento del loro domicilio o della loro residenza, altrimenti il Ministero non assume nessuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario, in occasione delle comunicazioni che gli fossero fatte all'antico indirizzo.

Le domande stesse, corredate dei seguenti documenti, debbono pervenire al Ministero (Direzione generale istruzione elementare, Div. III) non oltre il 20 aprile 1934-XII per coloro che risiedono in Italia. (A coloro che risiedono nelle Colonie italiane o all'estero è consentita peraltro l'ammissione ai concorsi con la presentazione entro il 5 maggio successivo della sola domanda, salvo produrre poi i documenti prescritti, in ogni caso almeno 5 giorni innanzi la prova):

a) atto di nascita. La firma dell'ufficiale di stato civile che lo rilascia dovrà essere autenticata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente;

b) certificato di cittadinanza italiana con la firma dell'ufficiale di stato civile autenticata come sopra. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli anche se manchino della naturalità;

c) certificato generale del casellario giudiziario, con la firma del cancelliere autenticata dalla competente autorità giudiziaria;

d) certificato di moralità rilasciato dall'autorità comunale dove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato. La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia.

L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione sulla condotta politica e civile dell'istante e di escludere in conseguenza dal concorso anche dopo l'inizio delle prove o dopo l'espletamento del concorso stesso il candidato che non risultasse degno di parteciparvi. Per ciò che riguarda la condotta militare, l'Amministrazione potrà valersi della facoltà di esclusione anche se concorra l'estremo che il candidato abbia servito con fedeltà ed onore;

e) certificato su carta legale comprovante l'appartenenza al P.N.F. da rilasciarsi dal segretario federale della Provincia in cui ha domicilio il concorrente. Detto certificato deve essere redatto su carta legale ed attestare l'appartenenza del concorrente ai Fasci

di combattimento, o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili o ai Fasci femminili, con la indicazione della data di iscrizione;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto. La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare e quella degli altri sanitari dalla autorità comunale, la firma della quale deve essere a sua volta autenticata dal prefetto;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e per coloro che abbiano prestato servizio militare copia del foglio matricolare e dello stato di servizio, munito, ove occorra, della relativa relazione integrativa;

h) originale o copia autentica del titolo di abilitazione in base al quale si domanda l'ammissione;

i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento della laurea o del diploma, se non risultino dal diploma stesso. Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria universitaria o d'istituto superiore, la firma di lui deve essere autenticata dal rettore dell'Università o dal direttore dell'Istituto superiore;

l) cenno riassuntivo in carta libera, degli studi fatti e, quando ne sia il caso, della carriera didattica percorsa;

m) elenco, in carta libera, in doppio esemplare, firmato dal candidato, di tutti i documenti, titoli, lavori e pubblicazioni presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente bando.

Le autenticazioni delle firme dei certificati non sono necessarie se i certificati stessi siano rilasciati dalle autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *f*) i concorrenti che abbiano già un ufficio di ruolo in una delle Amministrazioni governative con diritto a pensione a carico dello Stato, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio (con diritto a pensione a carico dello Stato) alla data di pubblicazione del presente bando di concorso, con certificato rilasciato dalla competente autorità amministrativa.

La mancanza anche di un solo dei documenti prescritti importa la esclusione dal concorso.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati sia presso questa che presso altre Amministrazioni o allegati al fascicolo personale quando si tratti di insegnanti di ruolo.

I documenti sopra indicati non sono restituiti — fatta solo eccezione del titolo originale di abilitazione — ai candidati che siano inclusi nella graduatoria dei vincitori del concorso e accettino la nomina.

Per gli altri candidati la restituzione dei documenti sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini fissati dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, salvo che ne facciano domanda in carta da bollo da L. 5 dichiarando che nulla hanno da reclamare in merito all'esito del concorso. Ai documenti i concorrenti possono aggiungere tutti quei titoli che ritengano opportuni nel proprio interesse e le loro pubblicazioni, escluse le opere manoscritte o dattilografate.

Qualunque certificato di servizio se rilasciato da istituti d'istruzione media o primaria, deve essere autenticato dal provveditore agli studi territorialmente competente, se rilasciato da segreterie o da istituti universitari o di istruzione superiore, deve essere autenticato dal rettore della Università o dal direttore dell'Istituto superiore.

Per l'applicazione dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani e agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397 sugli orfani di guerra, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024, sull'incremento demografico, gli orfani di guerra, i figli degli invalidi di guerra, le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale e coloro che intendano giovarsi dei benefici concessi in materia di incremento demografico, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro residenza abituale.

Le domande compilate su carta con bollo insufficiente saranno denunziate al competente ufficio per le sanzioni fiscali.

Quando qualche documento sia formalmente imperfetto, il Ministero assegna al candidato un termine non superiore a 15 giorni affinchè il documento sia regolarizzato.

Sono esclusi dal concorso i candidati che abbiano presentato la domanda oltre il termine di scadenza indicato, non l'abbiano corredata di tutti i documenti prescritti, o non abbiano restituito, entro il termine loro assegnato, con la debita regolarizzazione, i documenti loro inviati.

La data della presentazione della domanda e dei documenti si accerta dal bollo di arrivo del Ministero.

Scaduto il termine fissato non si accettano nuovi titoli o pubblicazioni o parte di queste, nè sono consentite sostituzioni anche parziali di qualsiasi documento o pubblicazione.

Il Ministero decide della ammissione o della esclusione dal concorso.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale, presentando, prima di ciascuna delle prove di esame, alla Commissione esaminatrice o di vigilanza, la carta di identità o il libretto ferroviario se sono già in servizio dello Stato, o il libretto postale di riconoscimento personale o il libretto militare (con fotografia) se sono ex combattenti o pensionati di guerra, oppure, in difetto di tali documenti, la loro fotografia, munita della loro firma autenticata dalla autorità comunale di residenza o da un Regio notaio. La firma della autorità comunale deve essere autenticata dal prefetto della relativa Provincia, e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal pretore competenti.

Nella graduatoria dei vincitori saranno compresi, per ordine di merito, determinato dal voto complessivo assegnato a ciascun concorrente per le prove di esame, per i titoli e per il servizio militare di ex combattente (tenuto conto dei criteri di preferenza di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nel caso di parità di merito, esteso per effetto delle leggi 24 marzo 1930, n. 454, e 12 giugno 1931, n. 777, agli invalidi, agli orfani ed agli altri congiunti dei caduti o degli invalidi per la causa nazionale, all'art. 55 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, e all'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024) e in numero non superiore a quello dei posti messi a concorso, i concorrenti che abbiano riportato almeno 35/50 dei voti assegnati alle prove scritta ed orale, con non meno di 30/50 per ognuno di esse, ed abbiano conseguito almeno 105/150 nella votazione complessiva.

Per le cattedre di italiano, storia e geografia e cultura fascista è titolo di ammissione il diploma di abilitazione all'insegnamento delle lettere italiane e storia nell'istituto tecnico (corso superiore) e istituto magistrale (corso superiore).

Per le cattedre di pedagogia è titolo di ammissione il diploma di abilitazione all'insegnamento della pedagogia.

Per le cattedre di matematica, computisteria e scienze naturali è titolo di ammissione il diploma di abilitazione all'insegnamento della matematica e fisica o delle scienze naturali e chimica negli istituti medi di secondo grado.

Le prove di esame si svolgeranno sui programmi indicati nell'allegato al presente decreto.

Le prove scritte saranno tenute in Roma, nei locali che saranno a suo tempo indicati con avviso affisso all'albo del Ministero, nei giorni:

a) pedagogia, 15 maggio 1934;

b) italiano e storia, 16 maggio 1934;

c) matematica e scienze, 17 maggio 1934.

Per lo svolgimento delle prove scritte saranno assegnate sei ore.

Le prove orali avranno luogo in Roma nei giorni che saranno comunicati direttamente ai candidati ammessi.

La Commissione giudicatrice del concorso dispone di 50 punti per la prova scritta, di 50 punti per la prova orale e di 50 punti per i titoli.

Particolare valutazione sarà data al servizio prestato nelle scuole magistrali Regie o riconosciute ai sensi dell'art. 39 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577.

Saranno ammessi alle prove orali quei candidati che avranno riportato nella prova scritta non meno di 30/50.

Roma, addì 7 febbraio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

PROGRAMMI D'ESAME

per i concorsi a cattedre nelle Regie scuole magistrali

Avvertenza generale. — La preparazione sui vari argomenti del programma non dispensa i candidati dalla conoscenza della parte generale.

A) Italiano, storia, geografia e cultura fascista:

a) la prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema relativo alla letteratura italiana o alla storia;

b) la prova orale consterà di quattro parti distinte corrispondenti alle seguenti materie:

1. *Lingua e letteratura italiana.*

Il candidato dovrà dimostrare di conoscere direttamente e di saper interpretare storicamente ed esteticamente le seguenti Opere:

I poemi Omerici e l'Eneide in una traduzione italiana,

La Divina Commedia;
Il Canzoniere del Petrarca;
Il Decamerone;
L'Orlando Furioso;
Il Giorno del Parini;
Le liriche del Foscolo;
I Promessi Sposi e le poesie del Manzoni;
I canti del Leopardi.

Un'opera (o larga e organica scelta di essa) di uno dei maggiori scrittori dell'ultimo ottocento o contemporanei.

Dovrà inoltre dimostrare di possedere una chiara e precisa idea dello svolgimento storico della letteratura nazionale, una diretta conoscenza delle opere enumerate nei programmi di lingua e letteratura italiana per gli esami di ammissione alla scuola magistrale e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Dovrà infine mostrare di conoscere e di saper valutare i principali libri di testo adatti alla scuola magistrale e di saper fare una rassegna dei libri consigliabili per la lettura domestica delle alunne.

2. *Storia.*

Roma e la conquista, colonizzazione e romanizzazione dell'Occidente.

Cristianesimo, organizzazione della Chiesa, Papato.

Origine e ordinamento dei Comuni italiani.

L'Italia politica nel Rinascimento. Orientamenti del pensiero politico; storiografia. Riforma e controriforma.

Le grandi guerre dalla fine del XVII secolo al 1763. Vicende coloniali. L'Inghilterra nella politica europea.

Le correnti del pensiero politico più notevoli e i problemi politici internazionali del XIX e nel XX secolo con particolare riguardo al Risorgimento e alla presente vita italiana. Lo sviluppo economico e sociale del mondo negli ultimi 60 anni.

N.B. — Il candidato nel colloquio sugli argomenti sopra indicati deve dimostrare di sapersi orientare sugli avvenimenti e i personaggi più importanti della storia d'Italia antica, medioevale e moderna.

3. *Geografia.*

Sfera celeste e sistema solare. Terra. Sua forma, dimensioni e movimenti. Misura del tempo.

Coordinate geografiche. Carte geografiche e topografiche. Loro uso. Le grandi divisioni della superficie terrestre.

I rilievi terrestri.

L'aria e l'acqua. Loro distribuzione e fenomeni. Climi, loro caratteristiche e loro ripartizioni nel globo.

Razze, popoli e religioni. Forme del Governo. Colonie.

L'Italia nei suoi caratteri fisici, climatici ed etnografici. Ricchezze naturali, prodotti, industrie e scambi commerciali. Le città più importanti dal punto di vista economico e artistico.

L'Italia politica dopo la grande guerra mondiale e suo sviluppo economico.

Il Governo fascista e le grandi opere pubbliche dell'Italia moderna.

Italia rurale e Italia urbana. Il problema demografico sotto il Governo fascista.

L'Italia in rapporto cogli altri Stati. Il problema mediterraneo.

L'Europa nei suoi caratteri fisici e climatici: abitanti, religioni e civiltà. Gli Stati d'Europa e le loro condizioni economiche, demografiche e politiche.

Geografia generale delle altre parti del mondo, nei loro caratteri fisici, climatici, etnografici, religiosi ed economici. Prodotti e traffici. Loro divisione politica. Geografia particolare dei diversi Stati e delle grandi colonie.

Le colonie italiane. Gli italiani all'estero, con particolare riguardo alle Americhe.

Le terre polari.

I più importanti problemi economici e politici del mondo attuale con particolare riguardo a ciò che si riferisce all'Italia.

N.B. — Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere una sicura conoscenza e un facile maneggio delle carte geografiche e topografiche.

c) Il tema della lezione pratica sarà sorteggiato fra quattro preposti a ciascun candidato, corrispondenti alle quattro materie del concorso entro i limiti dei programmi di ammissione alla scuola magistrale e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

4. *Cultura fascista.*

Il Fascismo nelle sue origini, nella sua funzione, nella sua missione e nelle sue realizzazioni.

Le grandi istituzioni della Rivoluzione del 28 ottobre 1922: 1° il P.N.F.; 2° il Gran Consiglio; 3° la M.V.S.N.

La Carta del lavoro e gli ordinamenti corporativi.

La politica economica, la politica coloniale, la politica ecclesiastica e la politica demografica del Regime.

La riforma scolastica. La riorganizzazione delle Forze armate.

Le organizzazioni giovanili. La bonifica integrale.

Le grandi opere di previdenza ed assistenza sociale.

Avvertenza. — Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere nozioni, sia pure elementari, di statistica relativamente agli argomenti sottoindicati:

Sviluppo e densità della popolazione in Italia dalla costituzione del Regno ad oggi.

Movimento naturale della popolazione. Movimento migratorio.

Dati statistici relativi alla scuola elementare ed ai giardini d'infanzia.

B) Pedagogia.

a) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema relativo ad uno degli argomenti compresi nel programma della prova orale.

b) Prova orale. Il candidato dovrà mostrare di possedere un sicuro orientamento nei problemi fondamentali dell'educazione considerati:

a) sia speculativamente (filosofia dell'educazione);
b) sia storicamente (storia dell'educazione moderna);
c) sia didatticamente.

Argomenti principali dell'esame e scritti di cui si chiede la conoscenza.

a) 1. L'educazione in generale e il problema dei rapporti fra filosofia e pedagogia.
2. L'autoeducazione.
3. Le attività spirituali nella loro relazione organica.
4. Il rapporto educativo e il problema della disciplina.
5. L'educazione fisica.
6. L'educazione artistica.
7. L'educazione intellettuale.
8. L'educazione religiosa.
9. L'educazione morale.
10. Necessità e valore di una didattica, come critica « didattica ».
11. Il bambino e la vita spirituale « aurorale ».
12. Il giuoco e il lavoro.

b) 1. L'educazione e il Cristianesimo.
2. L'ideale umanistico dell'educazione (anche in rapporto alla educazione nell'età classica).
3. L'educazione nel periodo della Riforma e della Controriforma.
4. Pedagogia dell'Illuminismo e Rousseau.
5. Giambattista Vico.
6. L'idealismo pedagogico, considerato in Kant e nei principali suoi continuatori.
7. Pestalozzi, Girard e Froebel.
8. La pedagogia del Risorgimento italiano.
9. La pedagogia del Positivismo.
10. Il movimento della « Scuola attiva » in Europa e in America.
11. La pedagogia italiana del secolo XX.
12. Gli ideali educativi del Regime fascista e la riforma didattica del 1923.

Il candidato deve mostrare di conoscere direttamente almeno tre dei seguenti scrittori o gruppi di scrittori, considerando la loro filosofia nell'educazione e la loro didattica:

1. Comenio, Cartesio, Locke.
2. Rousseau.
3. Pestalozzi, Girard e Froebel.
4. Kant e Fichte.
5. Rosmini e Gioberti.
6. Lambruschini, Tommaseo, Capponi, Aporti.
7. Spencer, Ardigò, Gabelli.
8. Dewey (Kerschensteiner), Ferriere, Decroly, (Patri).
9. Pedagogisti italiani contemporanei che hanno maggiore attinenza con la riforma scolastica.
10. Scrittori e innovatori nel campo dell'educazione infantile (Necker de Saussure, Owen, Aporti, Agazzi, Montessori, Pizzigoni, ecc.).

N.B. — Questo gruppo è obbligatorio per tutti i candidati.

11. Testi della riforma didattica italiana e loro illustratori.
12. Scrittori fondamentali del Fascismo in materia educativa.

Avvertenza. — Il candidato dovrà inoltre mostrare di essere perfettamente orientato sul programma di pedagogia delle scuole magistrali.

c) 1. Istituti educativi, istituti moderni per l'educazione infantile.

2. Criteri didattici dell'insegnamento nella scuola elementare.
3. Studio critico dei metodi contemporanei dell'educazione materna e prescolastica.
4. Letteratura per l'infanzia.
5. Mezzi e sussidi vari per le occupazioni e le attività autoeducative del fanciullo, ecc.

N.B. — Il candidato dovrà dimostrare di possedere nozioni statistiche relative alla popolazione scolastica con particolare riguardo a quella delle scuole elementari e degli asili infantili e dovrà inoltre dimostrare di conoscere i dati statistici relativi agli istituti d'istruzione e di educazione ed alle Organizzazioni giovanili.

C) Il tema della lezione pratica sarà sorteggiato fra due proposti a ciascun candidato relativi alla materia del concorso entro i limiti del programma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

D) Matematica, computisteria e scienze naturali.

a) La prova scritta consisterà nello svolgimento di un tema scelto dal candidato fra due proposti dalla Commissione esaminatrice, nei limiti dei programmi della prova orale, relativi l'uno alla matematica e l'altro alle scienze naturali.

b) La prova orale consterà di tre parti distinte: 1° di scienze naturali, nei limiti del programma di scienze naturali e chimica prescritto per il concorso a cattedre di scienze naturali, chimica, geografia e igiene nelle scuole medie; 2° di matematica e fisica nei limiti del programma di concorso a cattedre di matematica e fisica nelle scuole medie; 3° di computisteria: il candidato dovrà dimostrare di avere una sufficiente conoscenza delle nozioni fondamentali di tale materia, con particolare riguardo ai programmi delle scuole magistrali.

c) Il tema della lezione pratica sarà sorteggiato fra tre proposti a ciascun candidato entro i limiti del programma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio.

Avvertenza. — Il candidato dovrà inoltre dimostrare di possedere nozioni, sia pure elementari, di statistica, relativamente ai seguenti argomenti:

Credito agrario e fondiario dell'ultimo triennio.
Assicurazioni sociali.
Mercato monetario e finanziario.

Visto: *Il Ministro per l'educazione nazionale:* ERCOLE.

(1992)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorsi a posti di astronomo nei Regi osservatori astronomici.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che approva il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore;
Visto il R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491;

Decreta:

Art. 1.

Sono aperti i seguenti concorsi per titoli:
a) ad un posto di astronomo di 2ª classe nei Regi osservatori astronomici (grado 8°, gruppo *A*);
b) a tre posti di astronomo aggiunto nei Regi osservatori astronomici (grado 9°, gruppo *A*).

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso di cui alla lettera *a*), gli astronomi aggiunti e gli assistenti dei Regi osservatori astronomici, nonchè gli aiuti e assistenti a cattedre di astronomia negli Istituti d'istruzione superiore. Tanto gli assistenti dei Regi osservatori, quanto quelli degli Istituti superiori debbono però essere in servizio da almeno 2 anni solari.

Al concorso di cui alla lettera *b*) possono partecipare soltanto gli assistenti dei Regi osservatori astronomici e gli aiuti e assistenti a cattedre di astronomia negli Istituti d'istruzione superiore.

Art. 3.

Coloro che trovandosi nelle suddette condizioni intendano prender parte ai concorsi anzidetti dovranno presentare domanda al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale istruzione superiore) in carta bollata da L. 5 entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ogni domanda non potrà riferirsi che ad un solo concorso e dovrà essere corredata dei seguenti documenti:
1° certificato rilasciato dal segretario federale della Provincia in cui il concorrente ha la sua residenza, attestante che egli è inscritto al Partito Nazionale Fascista, nonchè la data d'iscrizione;
2° titoli e pubblicazioni in cinque esemplari, accompagnati da apposito elenco in carta libera.

Gli aiuti e gli assistenti universitari a cattedre di astronomia, oltre a presentare i documenti sopracitati, dovranno corredare la domanda come appresso:
1° certificato di nascita;
2° certificato di laurea;
3° certificato generale rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
4° certificato di buona condotta civile, morale e politica rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente risiede;
5° certificato medico da cui risulti che il concorrente ha ottemperato alle leggi sul reclutamento;
6° certificato di cittadinanza italiana.

I documenti di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore ai due mesi rispetto alla data di pubblicazione del presente decreto.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo e debitamente legalizzati.

Art. 4.

Non saranno ammessi ai concorsi i candidati che faranno pervenire le domande ed i documenti oltre il termine prescritto o le cui domande non saranno debitamente corredate dei documenti prescritti nè è consentito riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni.

Per i candidati che partecipano ad ambedue i concorsi, fermo restando l'obbligo di presentare due distinte domande, sarà sufficiente documentare ai sensi del presente bando una delle due domande anzidette.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato in base ai titoli e documenti presentati da ciascun concorrente da una Commissione composta ai sensi dell'art. 263 del testo unico citato.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, della legge 6 giugno 1929, n. 1024, e del 13 dicembre 1933, n. 1706.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 gennaio 1934 - Anno XII

Il Ministro: ERCOLE.

(1975)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.